



SIDEIUS
EMPOWERING EXCELLENCE

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

ai senso del decreto legislativo 231/2001 e S.M.I.



TEC EUROLAB
WE MAKE YOU FEEL SURE




SKILLANTIS
EMPOWER PEOPLE EMPOWER INDUSTRY



VALOR
WE CERTIFY EXCELLENCE



BLUETENSOR
INLINE CONTROL & PROCESS AUTOMATION



**MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE
GESTIONE
E CONTROLLO**

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E S.M.I.

SIDEIUS S.r.l.

(C.F. e P.IVA 02452540368)

Viale Europa, n. 40 – 41011 Campogalliano (MO)

Tel: 059.527775 – **Fax:** 059.527773

PEC: tec-eurolab@legalmail.it

Email: info@sideius.com

sito web: www.tec-eurolab.com

Stato del documento: lista delle revisioni

Revisione/data	Descrizione

1.	Indice	
2.	INTRODUZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001.....	4
3.	TERMINOLOGIA	5
4.	DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE	8
5.	ADOZIONE DEL MODELLO	10
	a. Struttura del modello	11
	b. Cross Reference	12
6.	COMMISSIONE DEI REATI E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	21
	a. Definizione delle attività sensibili al reato presupposto	21
	b. Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (Art. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)	22
	c. Delitti informatici e trattamento illeciti di dati (art. 24 bis D.lgs. 231/2001) (non disponibile in versione online).....	35
	d. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.lgs. 231/2001) e reati transnazionali (art. 4 D.lgs. 231/2001)	35
	e. Reati di falso nummario (art. 25 bis D.lgs. 231/2001) (non disponibile in versione online)	46
	f. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1 D.lgs. 231/2001) e Illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12 L 09/2013 D.lgs. n. 231/2001)	47
	g. Reati societari (Art. 25 ter D.lgs. 231/2001)	56
	h. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater D.lgs. 231/2001) (non disponibile in versione online)	71
	i. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1 D.lgs. 231/2001) (non disponibile in versione online)	71
	j. Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001) (non disponibile in versione online)	71
	k. Delitti contro gli abusi di mercato (art. 25 sexies D.lgs. 231/2001)	71
	l. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche o sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro (art. 25 septies D.lgs. 231/2001).	75
	m. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utile di provenienza illecita (art. 25 octies D.lgs. 231/2001) (non disponibile in versione online)	78

n.	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (25 novies D.lgs. 231/2001) (non disponibile in versione online)	78
o.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies D.lgs. 231/2001). (non disponibile in versione online)	78
p.	Reati ambientali (art. 25 undecies D.lgs. 231/2001) (non disponibile in versione online)	79
q.	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.lgs. 231/2001)	79
r.	Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies D.lgs. 231/2001)	82
s.	frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies D.lgs. 231/2001). (non disponibile in versione online)	85
t.	Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D.lgs. 231/2001)	85
7.	CODICE ETICO	90
8.	SISTEMA DISCIPLINARE	91
9.	ORGANISMO DI VIGILANZA	93
10.	ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	94

1. INTRODUZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

L'8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo 231/2001 che ha adeguato la normativa nazionale in materia di responsabilità degli Enti, forniti di personalità giuridica e non, ad una serie di convenzioni internazionali e direttive europee: Convenzione di Bruxelles del 26.07.1995 e del 26.05.1997, Convenzione OCSE del 17.12.1997, Convenzione internazionale del 09.12.1999, Convenzioni e Protocolli delle Organizzazioni delle Nazioni Unite del 15.11.2000, del 31.05.2001 e del 31.10.2003, Legge Comunitaria 2004 Direttiva 2005/60CE, Direttiva 2006/70/CE.

Il D.lgs. 231/2001 rubricato "***Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'art. 11 della L. 29.09.2000 n. 300***" ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato commessi da persone fisiche nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi. È stata, quindi, introdotta una responsabilità autonoma dell'ente per reati che nascono all'interno del proprio ambito e che va ad aggiungersi (distinguendosi) alla specifica responsabilità dell'autore materiale dell'illecito. Fino all'introduzione del D.lgs. 231/2001, infatti, gli enti, a causa del principio secondo il quale la responsabilità penale è personale, non subivano conseguenze sanzionatorie ulteriori ad un eventuale risarcimento del danno e, sul piano penale, risultavano sanzionabili esclusivamente ai sensi degli artt. 196 e 197 C.p. (articoli che prevedono tuttora un'obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte esclusivamente in caso di insolvibilità dell'autore materiale del reato).

Gli articoli del D.lgs. 231/2001 identificano come soggetti attivi del reato soggetti che riversano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché soggetti che esercitano anche di fatto la gestione ed il controllo dello stesso. Gli articoli identificano, inoltre, come soggetti attivi, anche le persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti identificati.

Il D.lgs. 231/2001 coinvolge nella sanzione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che ne abbiano attratto un vantaggio o che abbiano avuto interesse nella commissione del reato stesso. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria (oltre la confisca del profitto che l'ente

ha tratto dal reato anche nella forma per equivalente); **per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (P.A.), l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o la revoca di finanziamenti o contributi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.**

Dall'8 giugno 2001 ad oggi il D.lgs. 231/2001 ha subito modifiche ed integrazioni al fine di adeguarsi agli strumenti legislativi nazionali che hanno introdotto nuovi reati presupposto. Per questo motivo la scrittura di "D.lgs. 231/2001" si intende come all'ultimo stato delle sue successive modifiche ed integrazioni (si legga, quindi, come D.lgs. 231/2001 e s.m.i.).

Analogamente si intende che tutti i documenti citati nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sono all'ultimo stato di revisione.

2. TERMINOLOGIA

Nel presente documento i termini di seguito indicati hanno il seguente significato:

- **Attività sensibile:** attività a rischio di commissione reato, ossia attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione del reato compreso dal D.lgs. 231/2001; si tratta di attività nelle cui azioni si potrebbero, in linea di principio, configurare condizioni, occasioni o mezzi, anche in via strumentale, per la concreta realizzazione della fattispecie di reato;
- **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per settori di riferimento:
 - a. CCNL Terziario Confcommercio: Il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di aziende di servizi del settore terziario;
- **Codice Etico:** documento che contiene i principi generali di comportamento a cui i destinatari devono attenersi con riferimento alle attività definite dal presente MODELLO;
- **D.lgs. 231/01:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. 29 settembre 2000 n. 300", pubblicato nella

gazzetta ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni (s.m.i.);

- **Destinatari:** soci, amministratori, dirigenti, sindaci, dipendenti, fornitori, subappaltatori, procuratori e clienti nonché tutti quei soggetti con cui la società può entrare in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari;
- **Dipendenti:** tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato;
- **Indebiti disciplinari:**
 - a. del tipo "**inosservanza lieve**" quando le condotte siano caratterizzate da colpa e non da dolo e non abbiano generato rischi di sanzioni o danni per la società;
 - b. del tipo "**inosservanza ripetuta**" quando le condotte siano ripetute e caratterizzate da colpa e non da dolo ed abbiano generato rischi di sanzioni o danni per la società;
 - c. del tipo "**inosservanza grave**" quando le condotte siano gravi e caratterizzate da colpa, ma non da dolo, ed abbiano generato rischi di sanzioni o danni per la società;
 - d. del tipo "**violazione colposa**" quando le condotte siano caratterizzate da colpa e non da dolo ed abbiano generato potenziali rischi di sanzioni o danni per la società, più importanti rispetto all'inosservanza;
- **Linee Guida di Confindustria:** linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, approvate il 7 marzo 2002 e aggiornate a marzo 2014. Le Linee Guida di Confindustria raccolgono una serie di indicazioni e misure, essenzialmente tratte dalla pratica aziendale, ritenute in astratto idonee a rispondere alle esigenze delineate dal D.lgs. 231/01, dove, però, non sono forniti riferimenti puntuali se non sul piano metodologico; le Linee Guida, pertanto, mirano a orientare le imprese nella realizzazione di tali modelli, non essendo proponibile la costruzione di casistiche decontestualizzate da applicare direttamente alle singole realtà operative; fermo restando il ruolo chiave delle Linee Guida sul piano della idoneità astratta del

modello, il giudizio circa la concreta implementazione ed efficace attuazione del modello stesso nella quotidiana attività dell'impresa è rimesso alla libera valutazione del giudice penale. Questi solo può esprimere un giudizio sulla conformità e adeguatezza del modello rispetto allo scopo di prevenzione dei reati da esso perseguito;

- **MODELLO:** Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società che raccoglie in sé una mappatura delle attività sensibili dell'Impresa a rischio di commissione del reato presupposto, uno schema delle procedure organizzative e gestionali, con le conseguenti azioni di controllo (tipologia, responsabilità e periodicità) a presidio del rischio, una cross reference fra i reati presupposto e la struttura documentale presente nell'ente a supporto del MODELLO stesso;
- **OdV:** Organismo di Vigilanza previsto dall'Art. 6 co.1 lett. b) del D.Lgs. 231 /2001, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MODELLO, nonché sull'aggiornamento dello stesso;
- **PA:** la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio. Nell'ambito dei pubblici ufficiali (PU) ed incaricati di pubblico servizio (IPS) sono ricompresi anche gli amministratori, i dirigenti ed i funzionari di società di diritto privato che svolgano un pubblico servizio;
- **Personale:** tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro, inclusi i lavoratori dipendenti, interinali, i collaboratori, gli "stagisti", le prestazioni occasionali ed i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico da parte della Società stessa;
- **Personale Apicale:** i soggetti di cui all'Art. 5, co.1, lett. a) del D.Lgs. 231/2001, ovvero i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; in particolare, i membri del Consiglio di Amministrazione (compresi il Presidente, l'Amministratore Delegato), i Procuratori, ecc.;

- **Personale sottoposto ad altrui direzione:** i soggetti di cui all'Art. 5, co. 1, lett. b) del D.lgs. 231/2001, o tutto il Personale che opera sotto la direzione o la vigilanza del Personale Apicale;
- **Principi generali di comportamento:** le misure fisiche e/o logiche previste dal Codice Etico al fine di prevenire la commissione dei Reati, suddivise per tipologia di Destinatari;
- **Principi specifici di comportamento:** le misure fisiche e/o logiche previste dal documento portante del MODELLO al fine di prevenire la realizzazione dei Reati e suddivise in funzione delle diverse tipologie dei suddetti Reati;
- **Procedure e/o Istruzioni Operative:** documenti formalizzati atti a disciplinare uno specifico processo aziendale o una serie di attività costituenti il processo; documenti opportunamente formalizzati per la prevenzione del rischio con il compito di definire la condotta del personale ossia di regolamentare le attività sensibili per evitare la commissione dei reati presupposto; i protocolli sono gli strumenti principali di riduzione del rischio fino ad un livello accettabile, obiettivo prefissato dalla Società.
- **Reati:** i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 231/2001 e s.m.i.;
- **Sistema Disciplinare:** insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione del documento portante del MODELLO [MO231] e del Codice Etico [CE231].
- **Società o Impresa:** in sintesi **Sideius S.r.l.**

3. DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE

SIDEIUS è una società privata costituita nel 1990.

Fondata con l'obiettivo di fornire prove di laboratorio sui materiali utilizzati dalle aziende manifatturiere, si è nel tempo sviluppata seguendo l'evoluzione tecnologica dei materiali, dei processi e delle relative applicazioni industriali.

Oggi SIDEIUS è un centro di competenze tecniche e laboratori di prova dove, sulla base delle consolidate esperienze, le esigenze relative a materiali e processi sono affrontate in modalità collaborativa con il cliente, creando e trasferendo conoscenze che contribuiscono a migliorare e rendere più affidabile il prodotto. La società si avvale di esperti dei materiali, dei processi ad essi applicati e delle prove necessarie a testarne e validarne le proprietà chimiche, meccaniche e strutturali in funzione dell'utilizzo.

Da statuto la società ha per oggetto le seguenti attività:

- *la gestione di laboratori per prove ed analisi chimiche, metallurgiche, fisiche e meccaniche su materiali, prodotti e ambiente, rilievi dimensionali e misurazioni di manufatti e strumenti di controllo dei medesimi, nonché assistenza sulle problematiche inerenti tali settori e sulla gestione di sistemi di garanzia di qualità ad essi applicabili; lavorazioni meccaniche inerenti a quanto sopra; il tutto anche per conto e presso terzi;*
- *edizione e pubblicazione di manuali, tanto su supporto cartaceo quanto informatizzati, inerenti materiali prodotti e processi e quanto collegato con i temi dell'assicurazione qualità, sicurezza, salute, ambiente;*
- *corsi di addestramento ed aggiornamento su materie inerenti materiali, prodotti e processi e quanto collegato con i temi dell'assicurazione qualità, sicurezza, salute e ambiente;*
- *l'esecuzione delle attività di certificazione di prodotti, servizi, processi, certificazione di personale, certificazione di attività di ispezione di prodotti, servizi e processi in relazione alle prescrizioni delle norme UNI, EN, ISO, CEI, Direttive Comunitarie o di altri standard nazionali o internazionali, o di schemi proprietari emessi dalla stessa società o da altri organismi, sia in ambito volontario che cogente. Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e dei vincoli previsti da leggi, norme, Accreditazioni, autorizzazioni, notifiche, quali ad esempio quelle di non effettuare le proprie attività in tutti i casi in cui vi siano situazioni che possano risultare in contrasto con le esigenze di indipendenza ed imparzialità dell'attività. La società può compiere ogni attività necessaria per svolgere attività di certificazione e ispezione, comunque nel pieno rispetto alle norme di legge e non in conflitto di interesse anche potenziale con le attività soggette ad*

Accreditamento, notifica o altro tipo di autorizzazione. A garanzia di ciò si avvale di un Comitato di Imparzialità richiesto per gli organismi di certificazione, rappresentativo delle Parti di interesse che supervisiona alle attività della società proprie delle certificazioni emesse. Per le attività oggetto di Accreditamento o notifica, il rilascio delle certificazioni ricade sotto la responsabilità del Direttore della Certificazione, incaricato dall'Assemblea dei soci.

- *l'attività di commercio di strumenti di misura in genere ed affini;*
- *qualsiasi altra attività, anche se qui non prevista, ma comunque connessa, attinente o complementare a quanto sopra;*
- *l'affitto di azienda;*
- *il rilascio di garanzie, avalli, fidejussioni ed il finanziamento, sia fruttifero che infruttifero, di ogni attività connessa con l'oggetto sociale.*

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico

- *operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, nonché assumere partecipazioni e cointeressenze in altre Società od Enti, Consorzi, ecc. aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio.*

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società”.

SIDEIUS S.r.l. adotta un sistema di governance “tradizionale” che si caratterizza per la presenza:

- *dell'assemblea dei soci: a cui spettano le decisioni sui supremi atti di governo della società, secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto;*
- *del consiglio di amministrazione, incaricato di gestire l'impresa sociale attribuendo i poteri operativi ad organi e soggetti delegati.*

I principali strumenti di governance di cui la società si è dotata possono essere così riassunti.

Lo statuto che, in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione.

Un **Organigramma / Funzionigramma**, che consentono di comprendere la struttura societaria, la ripartizione delle responsabilità e l'individuazione dei soggetti cui dette responsabilità sono affidate.

Un **sistema di protocolli** (manuali, procedure ed istruzioni nonché norme di comportamento ricomprese nel regolamento aziendale) volte a regolamentare in modo chiaro ed efficace i processi rilevanti della società.

L'insieme degli strumenti di governance adottati da **SIDEIUS S.r.l.** (qui sopra richiamati in estrema sintesi) e delle previsioni del presente Modello, consente di individuare, rispetto a tutte le attività, come vengano formate ed attuate le decisioni dell'ente (art. 6 co. 2 Lett. b) D.lgs. 231/2001).

4. ADOZIONE DEL MODELLO

La società SIDEIUS S.r.l., al fine di garantire ad assicurare condizioni di rispetto della legge, in correttezza, chiarezza e trasparenza nella conduzione di tutte le attività aziendali, ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito MODELLO) in linea con le prescrizioni e con il contenuto del D.lgs. 231/2001.

La Società SIDEIUS S.r.l., nonostante l'adozione del MODELLO sia considerata e indicata dal D.lgs. 231/2001 come una facoltà e non come un obbligo, ritiene tale opportunità un efficace strumento nei confronti di coloro i quali operano all'interno ed all'esterno della realtà aziendale. Tutto ciò per garantire ed assicurare il rispetto dei principi generali e specifici di comportamento che possano prevenire il rischio di commissione dei reati presupposto, così come individuati nel documento "Rilevazione dei rischi di commissione dei reati presupposto (Risk Assessment)".

L'individuazione delle attività sensibili, ossia esposte al rischio di commissione dei reati, e la loro gestione attraverso un efficace sistema di controlli, si propone di:

- Rendere pienamente consapevoli, tutti coloro che operano in nome e per conto di SIDEIUS S.r.l., dei rischi di incorrere in un illecito passibile di sanzioni, su un piano penale amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della società stessa;
- Ribadire che forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da SIDEIUS S.r.l. in quanto (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie oltre che alle disposizioni di legge anche ai principi etico sociali cui SIDEIUS S.r.l. si attiene nell'espletamento della propria missione aziendale;
- Consentire a SIDEIUS S.r.l., grazie ad un'azione di monitoraggio sulle attività sensibili al rischio reato, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi. Tra le finalità del MODELLO vi è quindi, quella di rendere consapevoli i destinatari dello stesso del rispetto dei ruoli, delle modalità operative, delle procedure e, in altre parole, del modello adottato e la consapevolezza del valore sociale di tale modello al fine prevenire la commissione dei reati.

SIDEIUS S.r.l. ritiene che l'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo costruito secondo le prescrizioni del D.lgs. 231/2001, rappresenti un valido ed efficace strumento per sensibilizzare amministratori, dipendenti e tutti quei soggetti terzi che hanno rapporti con l'azienda stessa: ai suddetti destinatari del modello è richiesto l'espletamento delle proprie attività attraverso comportamenti corretti e trasparenti che seguano i valori etici e sociali a cui si ispira l'azione di SIDEIUS S.r.l. e che possano così prevenire il rischio di commissione del reato presupposto.

4.1 Struttura del modello

Il consiglio di amministrazione (C.d.A.) SIDEIUS S.r.l. ha approvato questo modello ai sensi del D.lgs. 231/2001.

La società nel predisporre il presente documento ha fatto riferimento alle linee guida di Confindustria, alle esperienze giurisprudenziali ed alla storia aziendale.

La struttura documentale diretta così adottata, a supporto dei requisiti espressi dal D.lgs. 231/2001, risulta essere idonea a prevenire i reati presupposto indicati nello stesso decreto legislativo.

Struttura documentale diretta

La struttura documentale diretta a supporto dei requisiti espressi dal D.lgs. 231/2001, è costituita da:

- Documento portante del modello (Parte generale e linea guida) [MO231];
- Rilevazione dei rischi di commissione dei reati presupposto (Risk Assessment) [RA 231]
- Codice Etico
- Sistema disciplinare
- OdV (Organismo di Vigilanza)
- Flussi informativi verso e dall'organismo di vigilanza

La struttura documentale diretta risponde alle seguenti esigenze:

- Individuazione dei reati che possono essere commessi e che risultano essere presupposto per la definizione della responsabilità amministrativa della società;
- Mappatura delle attività sensibili al rischio di commissione del reato presupposto;
- Definizione e aggiornamento dei documenti aziendali a supporto;
- Impostazione delle azioni di controllo (tipologia, responsabilità e periodicità) a presidio del rischio di commissione del reato presupposto;
- Pianificazione dei flussi informativi verso l'organismo di vigilanza;
- Definizione di un sistema disciplinare adeguato all'azione di sanzionamento del mancato rispetto delle procedure e delle disposizioni societarie (protocolli);
- Definizione dei principi di comportamento aziendale.

Struttura documentale aziendale a supporto del MODELLO

A seguito di una valutazione dei rischi di commissione dei reati presupposto indicati nel D.lgs. 231/2001, il modello è supportato da una struttura documentale aziendale costituita da:

- Registro della documentazione a supporto del modello 231
- Procedure Gestionali (PG) e/o Istruzioni Operative (IO) per la prevenzione del rischio di commissione dei reati presupposto.
- Sistema di gestione qualità ISO 9001:2008 nonché altri accreditamenti allegati in calce;
- Organigramma, regolamenti e contratti di lavoro, atti e deleghe;
- DPRS.

I suddetti documenti sono periodicamente aggiornati e resi disponibili a tutti i soggetti interessati.

4.2 Cross Reference

La *Cross Reference*, fra i reati specifici e la struttura documentale realizzata per impedire la commissione dei reati stessi, è tenuta costantemente aggiornata ed è parte costitutiva del presente MODELLO.

Art. 231/01	D.lgs.	REATI PRESUPPOSTO	DOCUMENTI AZIENDALI A SUPPORTO DEL MODELLO
Art. 24		<ul style="list-style-type: none"> - Art. 316-<i>bis</i> c.p. - Art. 316-<i>ter</i> c.p. - Art. 640, co. 2, n. 1 c.p. - Art. 640-<i>bis</i> c.p. - Art. 640-<i>ter</i> c.p. 	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Allegato 1 "PG/IO P.A" - Allegato 2 "PG/IO I.T"

<p>Art. 24-bis</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 491-bis c.p. (sost. Art. 2, co. 1, let. E), D.lgs. 7/2016 - Art. 615-ter c.p. - Art. 615-quarter c.p. - Art. 615-quinquies c.p. - Art. 617-quarter c.p. - Art. 617-quinquies c.p. - Art. 635-bis c.p. (mod. Art. 2, co. 1, let. P), D.lgs. 7/2016 - Art. 635-ter c.p. (mod. Art. 2, co. 1, 13et. N), D.lgs. 7/2016) - Art. 635-quarter c.p. (mod. Art. 2, co. 1, 13et. O), D.lgs. 7/2016); - Art. 635-quinquies, co. 3, c.p. (mod. Art. 2, co. 1, 13et. P) D.lgs. 7/2016) - Art. 640-quinquies c.p.; - Art. 1, co. 11 D.l. 21/09/2019 n. 105. 	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico; - Regolamento Interno GDPR; - P.G. O.d.C. "Organismo di certificazione, - Allegato 2 "PG/IO I.T"
<p>Art. 24-ter</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 416, co.1-5, c.p.; - Art. 416, co.6, c.p.; - Art. 416-bis, c.p.; - Art. 416-ter, c.p.; - Art. 630, c.p.; - Art. 74, DPR 309/1990; - Art. 407, co.2, 13et. A, n.5, c.p.p.; 	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico; - Allegato "PG/IO 3 sicurezza" - Allegato "PG/IO 4 ambiente" - Allegato 5 "PG/IO a :quisti" - Allegato "PG/IO 6 personale"
<p>Art. 25</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 317, c.p.; - Art. 318, c.p.; - Art. 319, c.p.; - Art. 319-bis, c.p.; - Art. 319-ter, co.1, c.p.; - Art. 319-ter, co.2, c.p.; - Art. 319-quarter, c.p.; - Art. 320, c.p.; - Art. 321, c.p.; 	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico; - Allegato 1 "PG/IO P. <p style="text-align: right;">A"</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 322, co.1 e co.3, c.p.; - Art. 322, co.2 e co.4, c.p.; - Art. 322-bis, c.p.; - Art. 346 bis c.p.; 	
Art. 25 bis	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 453 co. 5, c.p. (modificato dal d.lgs. 125/2016); - Art. 454 c.p.; - Art. 455 c.p.; - Art. 457 c.p.; - Art. 459 c.p.; - Art. 460 c.p.; - Art. 461 c.p. (modificato dal d.lgs 125/2016); - Art. 464 co. 1 c.p.; - Art. 464 co. 2 c.p.; - Art. 473 c.p.; - Art. 474 c.p. 	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico, - Allegato 5 "PG/IO acquisti" - Allegato 7 "PG/IO gestione amministrativa/contabile"; - Allegato 8 "PG/IO gestione vendite"
Art. 25 bis. 1	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 513 c.p.; - Art. 513 bis c.p.; - Art. 514 c.p.; - Art. 515 c.p.; - Art. 516 c.p.; - Art. 517 c.p.; - Art. 517 ter c.p.; - Art. 517 quater c.p.; 	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico; - Allegato 5 "PG/IO acquisti" - Allegato 8 "PG/IO gestione vendite"
Art. 12 L. 9/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 440 c.p.; - Art. 442 c.p.; - Art. 444 c.p.; - Art. 473 c.p.; - Art. 474 c.p.; - Art. 515 c.p.; - Art. 516 c.p.; - Art. 517 c.p.; - Art. 517 quater c.p. 	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico;

Art. 25 Ter	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 2621, c.c. (modificato dalla L.69/2015); - Art. 2621 Bis c.c.; - Art. 2622 c.c. (modificato dalla L.69/2015); - Art. 2625 co. 2 c.c.; - Art. 2626 c.c.; - Art. 2627 c.c.; - Art. 2628 c.c.; - Art. 2629 c.c.; - Art. 2629 bis c.c.; - Art. 2632 c.c.; - Art. 2633 c.c.; 	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico; - Statuto società - Allegato 1 "PG/IO P.A." - Allegato 2 "PG/IO I.T" - Allegato 5 "PG/IO acquisti" - Allegato 6 "PG/IO personale" - Allegato 7 "PG/IO gestione amministrativa / contabile"
--------------------	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 2635 co. 3 c.c.; - 2635 bis. c.c.; - Art. 2636 c.c.; - Art. 2637 c.c.; - Art. 2638 co.1 e co 2 c.c.. 	<ul style="list-style-type: none"> - Allegato 8 "PG/IO ge vendite"
Art. 25 quater	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 270 c.p.; - Art. 270 bis c.p.; - Art. 270 ter c.p.; - Art. 270 quater c.p.; - Art. 270 quinquies c.p.; - Art. 270 quinquies 1 c.p.; - Art. 270 quinquies 2 c.p.; - Art. 270 sexies c.p.; - Art. 280 c.p.; - Art. 280 bis c.p.; - Art. 280 ter c.p.; - Art. 289 bis. c.p., - Art. 302 c.p.; - Art. 304 c.p.; - Art. 305 c.p.; - Art. 306 c.p.; - Art. 307 c.p.; - Art. 1 L. 342/1976; - Art. 2 L. 342/1976; - Art. 3 L. 422/1989; - Art. 2 Conv. Di New York 9 dicembre 1999 	<p style="text-align: right;">"PG/IO"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico; - Allegato 6 personale"
Art. 25 quater 1	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 583 bis. c.p.; 	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico

Art. 25 quinquies	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 600 c.p.; - Art. 600 bis co. 1 c.p.; - Art. 600 bis co. 2 c.p.; - Art. 600 ter co. 1 e co. 2 c.p.; - Art. 600 ter co. 3 e co. 4 c.p.; - Art. 600 quater c.p.; - Art. 600 quater 1 c.p.; - Art. 600 quinquies c.p.; - Art. 601 c.p.; - Art. 602 c.p.; - Art. 603 bis. c.p.; - Art. 609 undecies; 	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico; - CCNL - Statuto dei lavoratori; - Convenzione con istituti o università o centro per l'impiego; - Allegato 1 "PG/IO P.A."; - Allegato 2 "PG/IO I.T."; - Allegato 6 "PG/IO personale"
Art. 25 sexies	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 184 D.lgs. 58/1998; - Art. 185 D.lgs. 58/1998; 	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico;
Art. 25 septies	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 589 c.p. Omicidio colposo commesso con violazione dell'Art. 55 co. 2 D.lgs. 81/2008; 	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico; - DPRS n. 81/2008;

	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 589 c.p. Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008 e S.m.i.); - Art. 590 co. 3 c.p. 	<ul style="list-style-type: none"> - Allegato "PG/IO 3 sicurezza"; - Allegato "PG/IO 4 ambiente"
Art. 25 octies	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 648 c.p.; - Art. 648 bis c.p.; - Art. 648 ter c.p.; - Art. 648 ter 1 c.p.; 	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico; - Allegato 5 "PG/IO Acquisti" - Allegato 7 "PG/IO gestione amministrativa/contabile" - Allegato 8 "PG/IO vendite" - I.O. n. 170 "Gestione F.O.D. (Foreign Object Debris) e parti contraffatte"
Art. 25 novies	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 171 co. 1, 16et. A bis) L. 633/41; - Art. 171 co. 3, L. 633/41.; - Art. 171 bis co. 1, L. 633/41.; - Art. 171 bis co. 2, L. 633/41.; - Art. 171 ter, L. 633/41.; - Art. 171 septies, L. 633/41.; - Art. 171 octies, L. 633/41.; 	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico; - Allegato 2 "PG/IO IT."

Art. 25 decies	- Art. 377 bis, c.p.;	- Codice Etico; - Allegato 1 "PG/IO P.A"
Art. 25 undecies	- Art. 452 bis, c.p.; - Art. 452 quater c.p.; - Art. 452 quinquies c.p.; - Art. 452 sexies c.p.; - Art. 452 octies, c.p.; - Art. 727 bis, c.p.; - Art. 733 bis, c.p.; - Art. 137 co. 2, co. 3, co. 5 (II per.), co. 11, co. 13, D.lgs. 152/2006; - Art. 256 co. 1, co. 3, co. 5, co. 6, D.lgs. 152/2006.; - Art. 257 co. 1, co 2, D.lgs. 152/2006; - Art. 258 co. 4 secondo periodo D.lgs. 152/2006; - Art. 259 co. 1 D.lgs. 152/2006; - Art. 452 quaterdecies c.p.; - Art. 260 bis co. 6, 7 e 8 D.lgs. 152/2006; - Art. 279 co. 5 D.lgs. 152/2006; - Art. 1 co. 1 e 2 L. 150/1992; - Art. 2 co. 1 e 2 L. 150/1992; - Art. 3 bis co. 1, L. 150/1992; - Art. 6 co. 4, L. 150/1992; - Art. 3 co. 6, L. 549/1993; - Art. 8 co. 1 e 2 D.lgs. 202/2007;	- Codice Etico; - Allegato 4 "PG/IO ambiente" - Det-Amb-2019-4657 del 10/10/2019 scad. 2034 (via Grieco)
	- Art. 9 co. 1 e 2 D.lgs. 202/2007.	
Art. 25 duodecies	- Art. 22 co. 12 bis D.lgs 286/1998 - Art. 12 co. 3 D.lgs 286/1998 - Art. 12 co. 3 bis D.lgs 286/1998 - Art. 12 co. 3 ter D.lgs 286/1998 - Art. 12 co. 5 D.lgs 286/1998	- Codice Etico; - Allegato "PG/IO 6 personale"
Art. 25 terdecies	- Art. 3 L. 13/10/1975 n. 654	- Codice Etico; - Allegato "PG/IO 6 personale"
Art. 25 quaterdecies	- Art. 1 L. 13/12/1989 n. 401; - Art. 4 L. 13/12/1989 n. 401;	- Codice Etico - Allegato 5 "PG/IO Acquisti" - Allegato 7 "PG/IO gestione amministrativa / contabile"

Art. 25 quinquiesdecies	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 2 co. 1 e co. 2, L. 10/03/2000 n. 74; - Art. 3, L. 10/03/2000 n. 74; - Art. 8 co. 1 e co. 2, L. 10/03/2000 n. 74; - Art. 10, L. 10/03/2000 n. 74; - Art. 11, L. 10/03/2000 n. 74; 	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Allegato 7 "PG/IO gestione amministrativa / contabile"
Art. 4 L. 146/2006	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 416 c.p. [già in art. 24 ter D.lgs 231/2001]; - Art. 416 bis c.p. [già in art. 24 ter D.lgs 231/2001]; - Art. 74 D.P.R. 309/1990 [già in art. 24 ter D.lgs 231/2001]; - Art. 291 quater D.P.R. 43/1973; - Art. 12 co. 3, 3 bis, 3 ter, 5, D.lgs 286/1998 [Testo unico Emigrazione, ultimo aggiornamento con il D.lgs 40/2014]; - Art. 377 bis c.p. [già in art. 25 decies D.lgs 231/2001]; - Art. 378 c.p.; 	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico; - Allegato 6 "PG/IO personale"

Di seguito sono definite le principali sigle utilizzate nella suddetta Cross Reference.

SIGLA	DOCUMENTO AZIENDALE
Allegato 1	P.G. / I.O. gestione dei rapporti con P.A.
Allegato 2	P.G. / I.O. gestione reati informatici
Allegato 3	P.G. / I.O. gestione sicurezza
Allegato 4	P.G. / I.O. gestione dell'ambiente
Allegato 5	P.G. / I.O. gestione degli acquisti
Allegato 6	P.G. / I.O. gestione del personale
Allegato 7	P.G. / I.O. gestione amministrativa contabile
Allegato 8	P.G. / I.O. gestione delle vendite
DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti
RSK 231	Risk Assesment
CE	Codice Etico: documento che contiene i principi generali di comportamento a cui i destinatari devono attenersi con riferimento alle attività definite dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società
Pr. S.D.	Sistema Disciplinare

Pr. F.I.	Procedura Flussi Informativi da e verso l'OdV
OdV	Statuto e regolamento O.d.V.
ST	Statuto: atto normativo fondamentale che disciplina l'organizzazione e il funzionamento di un ente pubblico o privato

SIGLA	DOCUMENTO AZIENDALE	PROCEDURE E ISTRUZIONI OPERATIVE
Allegato 1	PG/IO Rapporti con PA	PG 020 – Gestione del processo commerciale; IO 173 – Gestione bandi di gara; IO 179 – Gestione passiva fornitori PA;
Allegato 2	PG/IO Reati Informatici	PG 016 – Verifica dei software di gestione apparecchiature; PG 019 – Gestione degli archivi informatici; IO 073 – Linee guida per la corretta gestione delle informazioni in SIDEIUS; IO 102 – Istruzione Operativa "Utilizzo della Piattaforma digitale I-Certec;
Allegato 3	PG/IO Gestione Sicurezza	IO 010 – Regolamentazione ingresso e permanenza di personale esterno nei locali Eurolab; IO 022 – Inserimento di nuovi collaboratori PAC; IO 027 – Gestione delle bombole di Gas per analisi; IO 029 – Gestione ed utilizzo DPI; IO 103 – Verifica Saldatrici;

		<p>IO 109 – Istruzioni operative per rischio neve;</p> <p>IO 150 – Piattaforma di lavoro mobili/elevabili;</p> <p>IO 151 – Taglio fibra di carbonio;</p> <p>IO 152 – Comportamenti/malfunzionamenti attrezzature di lavoro;</p> <p>IO 153 – Corrette modalità di sollevamento e trasporto dei carichi;</p> <p>IO 154 – Procedure di utilizzo carrello elevatore e movimentazione dei carichi;</p> <p>IO 155 – Manipolazione fibre ceramiche refrattarie;</p> <p>IO 156 – Prima verifica motopompa in caso di segnalazione allarme;</p> <p>IO 157 – Permessi per lavori a caldo;</p> <p>IO 158 – Luoghi e confinati e/o sospetti inquinamento;</p> <p>IO 159 – Trasferte c/o cliente;</p> <p>IO 160 – Neoassunti e sicurezza;</p> <p>IO 161 – Quasi infortuni e comportamenti pericolosi;</p> <p>IO 162 – Autocontrollo antincendio;</p> <p>IO 163 – Cassetta prima soccorso e pacchetto medicazione;</p> <p>IO 164 – Procedura ingresso esterni lavori non intellettuali (DUVRI);</p> <p>IO 165 – Visita ispettiva interna sicurezza;</p> <p>IO 166 – Macchine soggette a procedura di manutenzione senza logbook;</p> <p>IO 167 – Aggancio e movimentazione materiali;</p> <p>IO 168 – Utilizzo scale;</p>
Allegato 4	PG/IO Gestione Ambiente	<p>PG 051 – Gestione Rifiuti;</p> <p>IO 028 – Compilazione registrazione carico/scarico e formulari;</p>

Allegato 5	PG/IO Gestione Acquisti	PG 001 – Qualifica dei fornitori e Approvvigionamento Materiali e Servizi;
		PG 041 – Gestione dei progetti di Investimento; IO 179 – Gestione passiva fornitori PA;
Allegato 6	PG/IO Gestione Personale	PG 017 – Gestione del personale; IO 160 – Neoassunti e sicurezza; IO 172 – Selezione del personale; Policy Ferie/Permessi;
Allegato 7	PG/IO Gestione Amministrativa/Contabile	IO 175 – Procedura per la redazione dei bilanci di esercizio; IO 180 – Gestione Cassa Contanti ed acquisto minuterie;
Allegato 8	PG/IO Gestione Vendite	PG 020 – Gestione del Processo Commerciale; PG 032 – Procedura Gestionale "Gestione del Centro Esami PND"; PG 047 – Procedura Gestionale "Manuale Operativo del CAE"; IO 102 – Istruzione Operativa "Utilizzo della Piattaforma digitale I-Certec"; IO 170 – Gestione F.O.D. (Foreign Object Debris) e parti contraffatte; IO 173 – Gestione Bandi Gara;

5. COMMISSIONE DEI REATI E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

A seguito della rilevazione dei rischi di commissione dei reati presupposto (Risk Assessment), di cui al documento [RA 231] si riporta lo stato dell'analisi degli stessi con particolare riferimento delle attività sensibili e al comportamento da tenere da parte dei destinatari del MODELLO.

I principi Generali di comportamento a cui i destinatari si devono adeguare, sono riportati nel codice etico [C.E. 231] che costituisce un idoneo strumento preventivo alla commissione dei reati.

Oltre ai principi generali di comportamento, gli amministratori, i dipendenti, i consulenti e quanti altri operano in nome e per conto della società, devono attenersi a quanto previsto dai successivi punti che definiscono, fra l'altro, i principi specifici di comportamento.

5.1 Definizione delle attività sensibili al reato presupposto

La prima istanza di valutazione richiesta è legata alle identificazioni delle attività sensibili al rischio di commissione del reato presupposto; l'attività sensibile è definita come quell'insieme di operazioni ed atti che possono esporre la Società al rischio di commissione di un reato richiamato dal D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i.

Si pone, perciò, massima attenzione a quale sia l'attività e/o l'azione del processo in cui è presente il rischio reato.

Ai fini dell'efficacia della presente valutazione, è importante definire una soglia che determini quando esiste un "presupposto sufficiente" alla commissione del reato. L'individuazione di tale soglia non è univocamente determinabile dal momento che risulta essere legata al contesto di attività della Società.

Sulla base di indicatori caratteristici definiti situazione per situazione, sarà quindi valutabile il caso in cui il rischio di commissione del reato manca dei presupposti sufficienti ossia ha presupposti insufficienti (PI).

Diverso sarà, invece, il caso in cui non risulta applicabile al contesto della società l'ipotesi di commissione del reato presupposto, ossia si ha la non applicabilità (NA). La valutazione delle attività sensibili dovrà essere sviluppata per tutti i reati presupposto, senza esclusioni, al fine di rendere davvero efficace l'analisi stessa.

5.2 Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (Art. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)

A seguito del Risk Assessment sono stati rilevati i presupposti sufficienti per la realizzazione dei seguenti reati indicati nell'**art. 24 del D.lgs. 231/2001** (in parentesi è precisato il rischio valutato con $R = 1 \div 9$):

- **Art. 316 bis c.p.: Malversazione a danno dello stato (R = 5)** _
"Chiunque, estraneo alla P.A., avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente

pubblico o dalle comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano, da Ente Pubblico o dall’Unione Europea destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività, non si proceda all’utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (*... destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse...*).

La condotta rilevante consiste nell’adottare un comportamento fraudolento caratterizzato dal dolo generico della indebita percezione o dell’indebito utilizzo di agevolazioni finanziarie (contributi, mutui agevolati, finanziamenti) in danno di enti pubblici tra i quali, in particolare, lo Stato, gli Enti pubblici territoriali e l’Unione Europea. Il bene giuridico protetto dalla norma va ricercato pertanto nell’interesse al corretto impiego degli strumenti di sostegno ad attività economiche di pubblico interesse. Si tratta di un reato proprio (soggetto attivo può essere solo colui che abbia ricevuto un finanziamento del tipo di quelli indicati nella norma) e presupposto indefettibile della condotta è l’ottenimento dei contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse.

- **Art. 316 Ter c.p.: Indebita percezione di erogazione a danno dello stato (R = 5)** _ *“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’art. 640 bis., chiunque, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o delle Comunità europee è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni”.*

Trattasi di reato comune e a carattere sussidiario sussistendo solo se il fatto non costituisca il diverso reato di cui all'art. 640 bis c.p.

La condotta può consistere nell'utilizzare o nel presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere nonché nell'omettere informazioni dovute. Una falsa attestazione può rappresentare la condotta del reato di indebita percezione qualora non sia ritenuta artificiosa: ad esempio attestare di possedere la cittadinanza italiana per ottenere il bonus bebè.

Può trattarsi di una falsità materiale (documento non genuino perché contraffatto o alterato) quanto di una falsità ideologica (dichiarazione non corrispondente al vero o documento contenente una affermazione non corrispondente al vero).

Il delitto si consuma col conseguimento indebito del beneficio (contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione) sempre che lo stesso superi 3.999,96 euro, diversamente il fatto costituisce soltanto un illecito amministrativo.

- **Art. 640 co. 2 n. 1 c.p.: Truffa (R = 5)** _ *"Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito*
... co. 2) la pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare".

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare per sé o per altri un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici (fare apparire come vera una situazione non riscontrabile nella realtà) o raggiri (discorso o ragionamento teso a produrre un falso convincimento nella vittima) tali da indurre in errore e conseguentemente da arrecare un danno allo stato (oppure ad un altro ente pubblico o Unione Europea).

La condotta fraudolenta consiste nell'ottenere la cosa altrui o, comunque, nel conseguire un ingiusto profitto con altrui danno mediante artifici o raggiri: il primo elemento si sostanzia nel far apparire come vera una

situazione non riscontrabile nella realtà, mentre il secondo consiste in un discorso o ragionamento teso a produrre un falso convincimento nella vittima.

Tale ipotesi di reati si può realizzare qualora, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non corrispondenti al vero al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

- **Art. 640 bis c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (R = 5)** _ *"La pena è della reclusione da 2 a 7 anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 c.p. riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee"*.

Tale ipotesi di reato, introdotta dalla L. n. 55 del 19/03/1990, si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire in modo indebito erogazioni pubbliche.

Non costituisce autonoma ipotesi di reato, bensì circostanza aggravante della truffa semplice, visto il duplice elemento specializzante rispetto all'ipotesi prevista dall'art. 640 c.p. (natura pubblica del soggetto passivo e oggetto materiale della condotta del reo e dell'atto dispositivo della vittima).

Tale fattispecie può realizzarsi qualora si pongano in essere artifici o raggiri idonei ad indurre in errore il soggetto erogante come nel caso di trasmissione di dati non corrispondenti al vero oppure di predisposizione di documentazione falsa, sempre con l'intento di ottenere l'erogazione di finanziamenti, contributi, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concesse o erogate da parte dello stato, di altri enti pubblici o comunità europee.

- **Art. 640 Ter c.p.: Frode Informatica (R = 5)** _ *"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o*

intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 51,00 ad euro 1.032,00. (...).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti si ottenga un ingiusto profitto arrecando così un danno a terzi. Si differenzia dal reato di truffa poiché l'attività fraudolenta riguarda il sistema informativo e non la persona e può concorrere con il reato di "accesso abusivo a un sistema informatico o telematico" previsto dall'art. 615-ter c.p.

Tale ipotesi si può verificare nel caso in cui, una volta ottenuto il finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti deliberati superiore a quello ottenuto legittimamente.

Sono stati rilevati i presupposti sufficienti per la commissione dei seguenti reati indicate nell'**art. 25 del D.lgs. 231/2001** (in parentesi è precisato il rischio valutato con R = 1÷9):

- **Art. 317 c.p.: Concussione (R = 5)** – *"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da 6 a 12 anni"*.

Precedentemente la riforma del 2012, la norma sanzionava sia la concussione per costrizione sia quella per induzione, ma, a seguito della L. 190/2012, è stata resa autonoma la concussione per induzione, creando una figura di reato ad hoc prevista dall'art. 319quater.

Lo scopo della norma in esame è duplice: il legislatore ha infatti inteso tutelare l'interesse della P.A. alla correttezza e alla buona reputazione dei pubblici funzionari, evitando nel contempo che gli estranei subiscano sopraffazioni e in genere danni per gli abusi di potere dei funzionari

medesimi. L'abuso della qualità consiste nella strumentalizzazione da parte del pubblico funzionario della propria qualifica soggettiva, finalizzata a costringere (o indurre, ex art. 319quater) taluno alla dazione o alla promessa di prestazioni non dovute. L'abuso dei poteri consiste, invece, nella strumentalizzazione, da parte del pubblico ufficiale, dei poteri funzionali conferitigli. L'abuso della funzione deve avere come effetto il costringimento (si intende quel comportamento del pubblico ufficiale idoneo ad ingenerare nel privato una situazione di timore derivante dall'esercizio del potere pubblico che sia tale da limitare la libera determinazione di quest'ultimo, ponendolo in una situazione di minorata difesa rispetto alle richieste di denaro o altra utilità) della vittima a dare o promettere denaro o altra utilità non dovuti. Effetto del costringimento deve essere la dazione – effettiva consegna della cosa in modo definitivo – o la promessa (quindi l'impegno ad eseguire una futura prestazione) indebita – non dovuta per legge o per consuetudine all'agente.

La disciplina della corruzione è contemplata negli artt. 318-322 dai quali emerge che tale figura può definirsi, in generale, come un accordo fra un pubblico funzionario e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo, per una attività relativa all'esercizio delle sue attribuzioni, un compenso che non gli è dovuto. L'oggetto della tutela penale è l'interesse della P.A. all'imparzialità, correttezza e probità dei propri funzionari ed, in particolare, l'interesse a che gli atti d'ufficio non siano oggetto di compravendita privata.

- **Art. 318 c.p.: Corruzione per un atto d'ufficio (R = 2)** – *"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da 1 a 6 anni"*.

Risponde penalmente il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. La corruzione costituisce un reato

necessariamente plurisoggettivo poiché di tale delitto rispondono tanto il corrotto quanto il corruttore.

Oggetto dell'accordo criminoso è l'esercizio della funzione o del potere nel senso voluto dal corruttore.

- **Art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (R = 5)** – *“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da 6 a 10 anni”.*

Nella corruzione cd. propria antecedente, il comportamento incriminato consiste per il pubblico funzionario nel ricevere per sé o per un terzo denaro o altra utilità o nell'accettarne la promessa al fine di compiere un atto contrario ai doveri di ufficio o di omettere o ritardare un atto dell'ufficio; per il privato, invece, nel dare o promettere a tal fine il denaro o altra utilità.

Viceversa, nella corruzione cd. propria susseguente, il fatto punito è rappresentato dalla ricezione da parte dell'intraneus del denaro o di altra utilità dopo il compimento dell'attività antiggiuridica ed a causa di essa.

- **Art. 319 bis c.p.: Circostanze aggravanti (R = 5)** – *“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.* Secondo tale norma costituisce circostanza aggravante del reato di cui all'art. 319 c.p. l'aver concluso un patto di corruzione avente ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni, oppure la stipulazione di contratti qualora sia interessata l'amministrazione alla quale appartiene l'agente pubblico, oppure il pagamento o il rimborso di tributi.

- **Art. 319 ter c.p.: Corruzione in atti giudiziari (R = 5 [comma1]; R = 5 [comma 2])** – *“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da 6 a 12 anni.*

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a 5 anni, la pena è della reclusione da 6 a 14 anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a 5 anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da 8 a 20 anni”. Il reato di cui all'art. 319 ter c.p., introdotto dalla L. 86/2009, ricorre quando i fatti di corruzione sono stati commessi per favorire o danneggiare una parte di un processo civile, penale o amministrativo da una qualsiasi persona che rivesta la qualità di pubblico ufficiale. La condotta incriminata è descritta in gran parte attraverso un rinvio agli artt. 318 e 319 c.p. ma si contraddistingue per la finalità per cui gli atti corruttivi devono essere commessi che è quella di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

- **Art. 319 quater c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità (R = 5)** – *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da 6 anni a 10 anni e 6 mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi da o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a 3 anni”.*

Secondo quanto previsto dalla citata disposizione, risponde penalmente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Pur se in modo attenuato, la norma sanziona penalmente, oltre a chi induce, anche chi, per effetto dell'induzione, dà o promette denaro o altra utilità.

- **Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (R = 3)**

– "Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo".

- **Art. 321 c.p.: Pene per il corruttore (R = 5)** *– "Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319bis, nell'art. 319ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319 si applicano anche a chi da o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità".*

Le pene stabilite all'art. 318 c.p. trovano applicazione anche nei confronti del soggetto privato che conclude, con il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il patto corruttivo. L'elemento soggettivo consiste nel dare o promettere denaro o altra utilità. Il "denaro" è l'insieme delle monete cartacee o metalliche che hanno corso legale nello Stato mentre si intende per "altra utilità" tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, consistente tanto in un *dare* quanto in un *facere* e ritenuto rilevante dalla consuetudine o dal convincimento comune

- **Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione (R = 2 [comma 1 e 3]; R = 5 [comma 2 e 4])** *– "Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319'.

Per integrare gli estremi di tale fattispecie è sufficiente la semplice offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.

• **Art. 322 bis c.p.: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri (R = 3)** – *“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

- 1) Ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) Ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) Alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) Ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;*

5) *A coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;*

5 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, co. 2, 321 e 322, co. 1 e 2, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1. Alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2. A persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere una attività economica o finanziaria.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi'.

L'introduzione nel codice penale dell'articolo in esame è volta a far sì che il novero dei pubblici agenti si estenda a ricomprendere pubblici agenti stranieri comunitari e internazionali rispetto ad alcune tipologie di reati quali il peculato, la concussione, l'induzione indebita a dare o promettere utilità, la corruzione e l'istigazione alla corruzione. L'estensione dell'ambito applicativo delle norme richiamate riguarda non già il novero dei soggetti attivi (poiché si tratta di reati comuni e quindi realizzabili da "chiunque"), ma del novero dei possibili destinatari dell'esborso corruttivo.

- **Art. 346 bis c.p.: Traffico di Influenze Illecite (R = 5):** *_ " Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli art. 318, 319, 319 ter, e nei reati di corruzione di cui all'art. 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o*

uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere a se o ad altri denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da 1 anno a 4 anni e 6 mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto nel suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

La norma in esame è volta a dare rilevanza anche alle condotte che, pur emblematiche di una particolare offensività nei confronti del buon andamento della pubblica amministrazione e idonee ad ingenerare dubbi sulla sua effettiva imparzialità ed efficienza, non risultavano in alcun modo sanzionate all'interno del sistema penale italiano. Per tale ragione, fuori dai casi di cui agli artt. 319 (corruzione impropria) e 319ter (corruzione in atti giudiziari), viene punito chi sfrutta le sue relazioni con il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio al fine di farsi dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della sua mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. La medesima pena di cui al primo comma si applica anche a colui che dà o promette denaro o altro vantaggio.

Inoltre, sono previsti degli aumenti di pena nel caso in cui il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. La pena è aumentata anche laddove i fatti siano commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Infine, è prevista un'attenuante qualora i fatti siano di particolare tenuità.

o Attività Sensibili

Le attività sensibili riferite ai reati degli articoli suddetti sono costituite da:

1. Attività di partecipazione a gare pubbliche;
2. Attività di istanze alla P.A. al fine di ottenere atti o provvedimenti amministrativi di interesse aziendale (licenze o autorizzazioni);
3. Richiesta per l'acquisizione e gestione di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati o crediti d'imposta, nonché contributi e finanziamenti relativi al personale;
4. Gestione dei rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio e funzionari della P. A.;
5. Attività di Gestione del sistema informatico;
6. Attività di C.T.P. / C.T.U. in processi civili, penali, amministrativi;
7. Attività di fruizione di sgravi fiscali; SIDEIUS fruisce di sgravi fiscali in base alle normative contingenti;
8. Attività di partecipazione a procedure di evidenza pubblica in associazione con altri partner.

5.2.1 Attività di partecipazione a gare pubbliche:

Si intende la possibilità di partecipare a bandi di gara notificati attraverso PEC o Racc., da clienti già serviti in precedenza, a livello nazionale, riguardanti servizi tecnici erogati da SIDEIUS.

SIDEIUS non è inserita in alcuna lista di notifica di bandi pubblici generali, bensì partecipa solo a bandi indetti da clienti per i quali sono stati qualificati es. (Hera, RFI, ecc.).

A seguito delle singole valutazioni, nel caso si decida di partecipare vengono raccolte le documentazioni necessarie descritte nel bando di gara, che aggiunte all'offerta economica vengono poi inviate in risposta secondo la modalità prevista dal bando stesso (PEC o Racc). SIDEIUS ad oggi non partecipa a bandi europei. (P.G. n. 20 "processo commerciale" – I.O. n. 173 "Gestione commerciale clienti P.A").

L'attività sopra descritta è strettamente connessa con l'attività di cui al § 5.7.8 Predisposizione di bandi di gara e partecipazioni a procedure competitive.

L'ufficio commerciale ha adottato un account email interno che è: bandidigara@teceurolab.com che viene utilizzato dall'ufficio amministrativo per inoltrare le PEC ricevute con questi contenuti e richieste.

Tale attività viene fatta per rendere certo il destinatario iniziale e l'ufficio commerciale darà seguito alle attività necessarie per il prosieguo.

5.2.2 Attività di istanze alla P.A. al fine di ottenere atti o provvedimenti amministrativi di interesse aziendale (licenze o autorizzazioni):

SIDEIUS, con personale interno o professionisti esterni autorizzati si attiva per richiedere permessi ad autorità pubbliche, le principali richieste che sono riconducibili a questa attività sono: 1) autorizzazioni comunali necessarie per migliorie strutturali agli stabili; 2) Autorizzazioni Ambientali collegate all'attività svolta (A.U.A); 3) Autorizzazioni in ambito di sicurezza per il collaudo e utilizzo di particolari tipologie di strumenti e/o esecuzioni di prove (es. rx). (Si veda I.O. 179 "gestione passiva fornitori P.A.")

5.2.3 Richiesta per l'acquisizione e gestione di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati o crediti d'imposta, nonché contributi e finanziamenti relativi al personale:

SIDEIUS in ambito di gestione finanziaria straordinaria di impresa valuta l'opportunità di partecipare a bandi di gara regionali e nazionali collegati ad investimenti e progetti. La maggior parte dei bandi a cui la società partecipa sono bandi regionali (Emilia Romagna). Nell'ultimo periodo hanno sfruttato molto le agevolazioni legate al MISE (Ministero Sviluppo Economico), come ad es. finanziamento agevolato (sabbatini), voucher I.T. etc.

Hanno partecipato anche al bando Sisma (2014) e bandi legati ad investimenti produttivi tecnologici dove vengono indicate a monte le tecnologie di riferimento del progetto con l'elenco dei macchinari che si intende acquistare (tutti i macchinari vanno rendicontati e non ci si può discostare da quanto comunicato). SIDEIUS ha partecipato anche al bando internazionalizzazione, ed al bando fiere. Ogni bando ha un impatto gestionale (registrazione fatture specifica, pagamento fattura specifico ed autorizzazione specifica), la rendicontazione è sia

amministrativa che tecnica attraverso relazioni di gestione che vanno a dettagliare gli obiettivi raggiunti. Tutta la documentazione viene raccolta e firmata digitalmente dal legale rappresentante. Generalmente si fanno supportare in questa attività da una società esterna che fa da regista. Tali consulenti sono contrattualizzati ed il compenso prevede un fisso (importo relativo alla gestione della domanda) ed un variabile (% sull'importo erogato all'azienda).

Internamente la gestione viene assegnata ad un Team di progetto composto ad Hoc in base alle necessità del bando, solitamente composto da componenti in ambito amministrativo, tecnico, sicurezza I.T. (Si veda I.O. 179 "gestione passiva fornitori P.A.") **5.2.4 Gestione dei rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio e funzionari della P. A.:**

SIDEIUS intrattiene rapporti con pubblici ufficiali, a titolo esemplificativo ispettori USL, Arpa, Vigili Urbani, Ag. Entrate per specifiche attività aziendali. Il rapporto intrattenuto con detti soggetti è ben disciplinato dal codice etico. Non è prevista una persona unica o specifica delegata al rapporto, ma vengono chiamate in causa le varie risorse aziendali in funzione delle esigenze del funzionario. (Si veda I.O. 179 "gestione passiva fornitori P.A.")

5.2.5 Attività di Gestione del sistema informatico:

L'attività di Gestione del sistema informatico è posta in essere dall'ufficio I.T. presente all'interno della società. Gestiscono i server fisici e virtuali, i p.c. e dispositivi in capo ai dipendenti, gli account utenti, gli applicativi (software e licenze), gli accessi dall'esterno la rete internet in generale, la linea dati e fonia, nonché tutto ciò che è riconducibile a dispositivi elettronici (vigilanza, telecamere, antifurto, antincendio, accesso ai cancelli, marcatempo ecc.).

Hanno altresì la gestione di un budget dedicato sia economico (canoni di licenza software ecc.) che di investimenti (acquisti di nuovi p.c., o tecnologie) (P.G. n. 19). È compito dell'ufficio I.T. la selezione dei fornitori di competenza. (non sono fornitori qualificati, in quanto non impattano sulla qualità e non sono strettamente collegati al sistema produttivo).

5.2.6 Attività di C.T.P./C.T.U. in processi civili, penali, amministrativi, SIDEIUS può prestare servizi in questi ambiti. Storicamente non ha mai prestato servizi di C.T.U.

in quanto non iscritta negli appositi elenchi presso il Tribunale e non rientrante nel core business aziendale. Saltuariamente ha effettuato attività di C.T.P. per clienti facendoli rientrare in un flusso operativo standard di erogazione di servizio con l'unica particolarità aggiuntiva di una autocertificazione su modulo del cliente del possesso dei requisiti tecnici in capo alla persona fisica incaricata per poter assumere il ruolo specifico. (Si veda I.O. n. 173 "Gestione commerciale clienti P.A.")

5.2.7 Attività di fruizione di sgravi fiscali; SIDEIUS fruisce di sgravi fiscali in base alle normative contingenti. Nello specifico nel recente passato tali sgravi hanno riguardato contributi di ricerca e sviluppo (decreto Calenda in capo al MiSE), super ed iper ammortamento, cuneo fiscale (sgravi su assunzione dipendenti) crediti di imposta per risparmio energetico, art bonus, deduzioni INAIL. Il personale coinvolto in queste attività è riconducibile al team di persone che redige il bilancio fiscale di fine anno, con il conteggio imposte in collaborazione con consulenti esterni (commercialista, soc. di revisione e consulente paghe). Per poter godere del beneficio previsto dallo sgravio occorre rispettare la specifica normativa ed iter in esso contenuto. (Si veda I.O. 179 "gestione passiva fornitori P.A.").

5.2.8 Attività di partecipazione a procedure di evidenza pubblica in associazione con altri partner. SIDEIUS storicamente non ha mai partecipato a procedure di evidenza pubblica in associazione con altri partner, non avendo mai stretto A.T.I. con specifici scopi. Tale attività comunque non è proibita dallo statuto, in ipotesi di partecipazione a procedure di evidenza pubblica in associazione con altri partner, SIDEIUS gestirà l'operazione seguendo la procedura prevista per i bandi pubblici. (Si veda I.O. n. 173 "Gestione commerciale clienti P.A").

o Principi generali di comportamento

I rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione (PA) devono essere gestiti in modo unitario, intendendosi con ciò che le persone che rappresentano la SIDEIUS S.r.l. nei confronti della PA devono aver ricevuto un esplicito mandato da parte della società, sia che esso si identifichi con un sistema di deleghe e procure attualmente in essere in azienda, sia che esso avvenga per effetto di sub-deleghe o procure nell'ambito dei poteri conferiti e dell'organizzazione delle mansioni lavorative di chi rappresenta l'azienda stessa.

Gli amministratori, i dipendenti, i consulenti, ecc. devono evitare di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A. attenendosi a quanto disposto dal codice etico [C.E. 231] ed inoltre devono:

- Adempiere alle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti;
- Operare nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale, delle deleghe e procure loro conferite;
- Ottemperare alle istruzioni impartite ai superiori gerarchici in conformità alle regole ed alle procedure aziendali;
- Astenersi dall'elargire denaro dai Pubblici Ufficiali (PU) e Incaricati di Pubblico Servizio (IPS) anche attraverso interposta persona;
- Astenersi dall'elargire regali a Pubblici Ufficiali (PU) e Incaricati di Pubblico Servizio (IPS), o a loro familiari, in modo tale da influenzare indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio per la società;
- Riferire all'OdV, ovvero al proprio referente se soggetto terzo, ogni proposta diretta o indiretta di benefici ricevuta da PU o IPS, o dipendenti in genere della PA;
- Dare comunicazione all'OdV, ovvero al proprio referente se soggetto terzo, di omaggi o benefici ricevuti il cui valore ecceda gli usi e le consuetudini comuni. I comportamenti adeguati ad evitare la commissione del reato di "frode informatica" sono descritti nel paragrafo § 5.3.1 "Principi generali di comportamento" definiti per i "Delitti informatici e trattamento illecito di dati".

o **Principi specifici di comportamento: protocolli di riferimento**

La descrizione dei principi specifici di comportamento è demandata ai protocolli di riferimento per la gestione del rischio di commissione dei reati presupposto così come indicati nella Cross Reference al paragrafo § 4.2.

5.3. Delitti informatici e trattamento illeciti di dati (art. 24 bis D.lgs. 231/2001)

... omissis ...

5.4. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.lgs. 231/2001) e reati transnazionali (art. 4 D.lgs. 231/2001)

A seguito del Risk Assessment sono stati rilevati i **Presupposti Insufficienti** per la commissione del seguente reato indicato nell'art. **24-ter del D.lgs. 231/2001** – In quanto SIDEIUS adotta una precisa Istruzione Operativa – la I.O. n. 172 “selezione del personale” – che ricomprende una specifica procedura per la richiesta del casellario giudiziale penale ai soci, gli amministratori e i responsabili di funzione e controllori di spesa al fine di consentire la verifica sulla non commissione dei reati di cui all'art. 24ter D.lgs. 231/2001. Tutti i soggetti sopra elencati, possono ricoprire il citato ruolo esclusivamente in assenza dei reati in questione. Ciò al fine di garantire un periodico controllo e l'impossibilità di compiere quanto previsto dal D.lgs. 231/2001 (in parentesi è precisato il rischio valutato con $R=1\div 9$):

- **Art. 416, co. 1-6 c.p.: associazione per delinquere (R = 5)** _ *“ Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da 3 a 7 anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da 1 a 5 anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da 5 a 15 anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di 10 o più.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1 della Legge 1 aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da 5 a 15 anni nei casi previsti dal primo comma e da 4 a 9 anni ne casi previsti dal secondo comma.*

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni 18, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni 18 e 609 undecies, si applica la reclusione da 4 a 8 anni e nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da 2 a 6 anni nei casi previsti dal secondo comma'.

Ricorre il delitto in esame quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti; il reato sussiste per il solo fatto di partecipare all'associazione. La *ratio* dell'incriminazione è evidente: nel reato di associazione per delinquere il pericolo per l'ordine pubblico è insito nel fatto stesso dell'organizzazione con vincolo permanente fra gli associati, la quale determina di per sé sola un allarme sociale, indipendentemente dai singoli delitti commessi. Perché sussista "associazione" ai fini della norma non è necessaria una organizzazione con distribuzione specifica dei compiti e delle singole mansioni criminose, ma è sufficiente quel minimo di organizzazione, anche solo rudimentale, che serva ad attuare la continuità del programma criminoso avuto di mira. Ai fini della pena il codice distingue fra associati, promotori, costitutori, organizzatori e capi ma la loro esistenza non è necessaria. Il dolo richiesto è specifico e consiste nella coscienza e volontà di entrare a far parte di una associazione di almeno 3 persone con il fine di commettere più delitti.

- **Art. 416 Bis c.p.: associazione di tipo mafioso (R = 5)** _ "*Chiunque fa parte di una associazione di tipo mafioso formata da 3 o più persone, è punito con la reclusione da 10 a 14 anni.*

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da 12 a 18 anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il

controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da 12 a 20 anni nei casi previsti dal primo comma e da 15 a 26 anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso'.

Si tratta di un reato pluri-offensivo posto che i beni tutelati non sono limitati all'ordine pubblico e all'ordine democratico, ma anche alla libertà di mercato e di iniziativa economica.

Requisito fondante e caratterizzante quella specifica forma di criminalità organizzata definita "mafia" è il metodo mafioso che si connota, dal lato attivo, per l'utilizzazione da parte degli associati della carica intimidatrice nascente dal vincolo associativo e, dal lato passivo, per la situazione di assoggettamento e di omertà che da tale forza intimidatrice, quale effetto, si sprigiona per il singolo.

Elementi tipici di tale fattispecie sono la forza di intimidazione, lo sfruttamento della fama criminale e una forza di assoggettamento.

• **Art. 416 Ter c.p.: scambio elettorale politico - mafioso (R = 5) _**

"Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da 6 a 12 anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma'.

Fattispecie introdotta nel 1992 simbolicamente per colpire il grave fenomeno degli intrecci tra mafia e politica in un momento storico particolarmente delicato. La condotta incriminata consiste nel conseguire la promessa elettorale erogando al sodalizio criminoso somme di denaro.

• **Art. 630 c.p.: sequestro di persona a scopo di estorsione (R = 5) _**

"Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da 25 a 30 anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni 30.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da 6 a 15 anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per

l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da 12 a 20 anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da 20 a 24 anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da 24 a 30 anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a 10 anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, e a 15 anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo'. Si tratta di un reato plurisoggettivo che è posto a tutela sia del patrimonio che della libertà individuale. L'elemento soggettivo consiste nel sequestrare una persona, ovvero escludere o limitare la libertà di locomozione di un determinato soggetto, al fine di procurarsi un profitto ingiusto attraverso la richiesta di un riscatto.

Ai sensi del secondo e del terzo comma costituiscono circostanze aggravanti l'aver provocato la morte della vittima in maniera non volontaria (l'evento morte non deve essere voluto dal soggetto agente, ma deve comunque derivare dal sequestro) e l'aver intenzionalmente causato la morte del sequestrato.

I capoversi successivi della norma prevedono delle circostanze attenuanti che in quanto tali fanno emergere un minore disvalore giuridico della condotta incriminata compiuta, mostrando la presenza di un pentimento in capo al soggetto agente che si adopera, dissociandosi dagli altri concorrenti, al fine di rimettere il sequestrato in libertà o di aiutare gli organi di giustizia.

Esempio: un gruppo di delinquenti rapisce la figlia di un ricco commerciante per chiedere, in cambio della ragazza, 5 milioni di euro.

- **Art. 74 del DPR 309/1990: associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (R = 5) _ "Quando tre o più persone si**

associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento CE n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento CE n. 111/2005 ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a 20 anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a 10 anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o e fra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a 24 anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a 12 anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1 della legge 26 giugno 1990, n.

162 il richiamo si intende riferito al presente articolo".

L'Art. 74 del T.U. 309/90 prevede la particolare figura di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. Sono previste come aggravanti il numero di 10 o più associati e il possesso di armi da parte della associazione, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Per tale fattispecie, il D.lgs. 202/2016 ha creato una figura di confisca obbligatoria, anche per equivalente.

- **Art. 407, co.2, lett. A, n. 5, c.p.p.: delitti in materia di armi (R = 5)** – “(...) La durata massima è tuttavia di 2 anni se le indagini preliminari riguardano: (...) 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, co. 3 L. 110/1975; (...)”.

La norma prevede che la durata massima delle indagini preliminari è di 2 anni nel caso in cui il reato posto in essere riguardi l'illegale fabbricazione, l'introduzione nello Stato, la messa in vendita, la cessione, la detenzione e il porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, co. 3 L. 110/1975.

A seguito del Risk Assessment sono stati rilevati i **Presupposti Insufficienti** per la commissione del seguente reato indicato nell'art. **4 del D.lgs. 231/2001** – In quanto SIDEIUS adotta una precisa Istruzione Operativa – la I.O. n. 172 “selezione del personale” – che ricomprende una specifica procedura per la richiesta del casellario giudiziale penale ai soci, gli amministratori e i responsabili di funzione e controllori di spesa al fine di consentire la verifica sulla non commissione dei reati di cui all'art. 4 D.lgs. 231/2001. Tutti i soggetti sopra elencati, possono ricoprire il citato ruolo esclusivamente in assenza dei reati in questione. Ciò al fine di garantire un periodico controllo e l'impossibilità di compiere quanto previsto dal D.lgs. 231/2001 (in parentesi è precisato il rischio valutato con $R=1\div 9$):

- **Art. 416 c.p.: associazione per delinquere (R = 5)** _ già nell'art. 24 ter, D.lgs. n. 231/2001

- **Art. 416 Bis c.p.: associazione di tipo mafioso (R = 5)** _ già nell'art. 24 ter, D.lgs. n. 231/2001

- **Art. 74 del DPR 309/1990: associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (R = 5)** _ già nell'art. 24 ter, D.lgs. n. 231/2001

- **Art. 12 co 3, 3 bis, 3 ter, 5 D.lgs. n. 286/1998: Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero (R = 5)** _ "*(...) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadino o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da 55 a 15 anni e con la multa di 15 mila euro per ogni persona nel caso in cui:*

- a. Il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*

- b. La persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*

- c. La persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*

- d. Il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*

- e. Gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.*

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi

prevista è aumentata. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25 mila euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3.

a. sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b. sono commessi al fine di trarne profitto anche indiretto.

(...)

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a 4 anni e con la multa fino a euro 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

(...):

Il reato in questione non richiede per il suo perfezionamento che l'ingresso illegale sia effettivamente avvenuto, trattandosi di un reato a condotta libera ed a consumazione anticipata. Il reato viene pertanto integrato anche qualora venga soltanto offerto un contributo preventivo diretto a favorire l'ingresso clandestino di stranieri nel territorio dello Stato.

Il reato di favoreggiamento dell'illegale presenza di stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato di cui al 5 comma non è configurabile per il solo fatto dell'assunzione al lavoro di immigrati clandestini, occorrendo anche la finalità di ingiusto profitto, riconoscibile soltanto quando si esuli dall'ambito del normale rapporto sinallagmatico di prestazione d'opera.

- **Art. 377 – bis c.p.:** **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (R = 2)** – *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei ann’.*

L'interesse tutelato dalla norma è il corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia, garantito anche tramite la repressione di influenze esterne in grado di turbare la ricerca della verità nel processo. L'elemento soggettivo consiste in una condotta, realizzata nei confronti di un testimone che ha la facoltà di non rispondere, che si sostanzia nell'indurre a non rendere dichiarazioni (ovvero una sorta di induzione alla reticenza che si ha quando ad una persona viene chiesto o imposto di tacere quanto sa in ordine a fatti rilevanti per la causa) o l'indurre a rendere dichiarazioni mendaci (intese come tali sia le dichiarazioni che affermano il falso sia quelle che negano il vero).

L'induzione deve essere compiuta tramite violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o altra utilità.

Per violenza si intende la coazione fisica o morale, attraverso la quale un soggetto costringe taluno a tenere un comportamento contrario al proprio volere. Per minaccia, invece, si estrinseca in un atto intimidatorio in grado di provocare spavento e turbamento con il quale si preannuncia a taluno la verifica di una cosa indesiderata, affinché questo tenga una condotta diversa da quella voluta.

Offrire denaro o altra utilità a qualcuno significa mettere a disposizione di taluno qualcosa utile e gradito, mentre promettere denaro o altra utilità significa manifestare una volontà tesa all'assunzione di un impegno relativo all'esecuzione di una pretesa futura.

Affinché tale ipotesi criminosa sia configurabile è necessario che le dichiarazioni del testimone siano rese di fronte all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale.

Esempio: Maria è chiamata a testimoniare in un processo penale a carico di alcuni soggetti imputati di associazione di stampo mafioso. Prima dell'esame ella riceve una telefonata nella quale viene minacciata di morte se, durante la deposizione, dichiarerà quanto sa.

- **Art. 378 c.p.: favoreggiamento personale (R = 2)** _ "*Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a 4 anni.*

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a 2 anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto".

Risponde di favoreggiamento personale chiunque, dopo che fu commesso un reato, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa. Il favoreggiamento personale presuppone che sia stato commesso un reato e che l'agente non vi abbia partecipato. Secondo la prevalente giurisprudenza e dottrina, l'aiuto è qualsiasi atteggiamento, positivo o negativo, che miri ad intralciare, rallentare o rendere vana l'opera di investigazione dell'Autorità. È stato ritenuto responsabile di favoreggiamento, in base alla nozione sopra citata chi abbia reso false dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria in sede di sommarie indagini per sviarle e chi abbia creato un falso alibi all'imputato oppure abbia convalidato il falso alibi dato dall'imputato.

A seguito del Risk Assessment sono stati altresì rilevati **Non Applicabili** i seguenti reati indicati nell'**Art. 4 del D.lgs. 231/2001** - in quanto l'attività commerciale di SIDEIUS non ricomprende l'importazione o l'esportazione di tabacchi lavorati esteri:

• **Art. 291-quater DPR n. 43/1973: associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (R = 5)** _

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti”.

Il reato in questione è un'ipotesi particolare del reato associativo di cui all'art.

416 c.p. con cui astrattamente può anche concorrere.

L'evento, nel reato di contrabbando, si compendia nella esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato - il diritto dello Stato a percepire il tributo - per effetto di un'attività posta in essere dall'agente volontariamente con il consapevole intento di eludere il pagamento di quest'ultimo.

o **Attività sensibili**

Le attività sensibili, riferite al reato dell'art. suddetto, sono costituite da:

- 1) Tutte le Attività svolte dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti a vigilanza da parte dei soggetti apicali;
- 2) Attività di selezione del personale; 3) Tutte le attività aziendali.

5.4.1 Tutte le Attività svolte dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti a vigilanza da parte dei soggetti apicali;

I soggetti apicali presenti all'interno della società sono identificati, come da organigramma in vigore nella figura del: C.d.A., Resp. Risorse Umane, Resp. Qualità e Resp. Sicurezza Ambiente, Resp. AFC-IT, responsabile Commerciale, responsabile Marketing, responsabile Produzione, responsabili di stabilimento, responsabili delle varie linee di business.

Le attività previste in capo ai citati soggetti sono quelle stabilite dai mansionari disponibili sia c/o l'ufficio risorse umane che c/o l'ufficio qualità che si allegano al presente modello. Non tutti i soggetti, sopra elencati hanno uguale capacità di spesa. A titolo meramente esemplificativo si possono delineare due categorie di soggetti in grado di operare finanziariamente: 1) Soci con potere di firma su C/c bancario, in grado di fare prelevamenti allo sportello e altre operazioni finanziarie; 2) controllori di spesa (P.G. 01"qualifica dei fornitori e approvvigionamento dei materiali e servizi") con potere di sottoscrizione ordini di acquisto nei confronti di fornitori e terzi.

5.4.2 Attività di selezione del personale; la valutazione della forza lavoro necessaria per erogazione dei servizi viene effettuata in maniera strutturata in

fase di budget annuale e periodicamente su input diretto dei referenti produttivi di reparto.

In caso di necessità di nuove selezioni ne viene descritto un profilo professionale a più mani redatto dal referente tecnico ed ufficio personale che viene utilizzato come interfaccia con le società di selezione i profili così individuati vengono colloquiati in più sessioni e con vari referenti (fissi: HR Manager e Resp. del Reparto di destinazione). In caso di esito positivo ripetuto dei colloqui viene formalizzata un'offerta al collaboratore che se accettata prevede da parte sua la consegna di tutta la documentazione necessaria per assunzione (es. attestati sicurezza, documenti identità, permesso soggiorno nel caso serva, eventuali requisiti tecnici/formativi o autocertificazione stato di salute/malattie invalidanti). I.O n. 172 "selezione del personale"

5.4.3 Tutte le attività aziendali:

Ricomprende tutte le attività richiamate in ambito sicurezza dal DVR e dalla normativa 81/2008, nonché dal Codice Etico e disciplinare. SIDEIUS è in possesso di specifiche Istruzioni Operative (IO), interamente richiamate come da elenco. (allegato n. 3_ P.G. / I.O. Sicurezza e allegato n. 4_ P.G. / I.O. Ambiente).

o Principi generali di comportamento

Il personale coinvolto nelle suddette attività sensibili deve attenersi alle specifiche prescrizioni comportamentali definite nei seguenti Codici di comportamento adottati da SIDEIUS S.r.l.:

- Codice Etico [CE231];
- I.O. n. 172 "selezione del personale" – richiesta casellario giudiziale.

o Principi specifici di comportamento: protocolli di riferimento

La descrizione dei principi specifici di comportamento è demandata ai protocolli di riferimento per la gestione del rischio di commissione dei reati presupposto così come indicati nella Cross Reference al paragrafo § 4.2.

5.5. Reati di falso nummario (art. 25 bis D.lgs. 231/2001)

... omissis ...

5.6. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1 D.lgs. 231/2001) e Illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12 L 09/2013 D.lgs. n. 231/2001)

A seguito del Risk Assessment sono stati rilevati i presupposti sufficienti per la commissione dei seguenti reati indicati **nell'art. 25-bis 1, co. 1 del D.lgs. 231/2001** (in parentesi è precisato il rischio valutato con $R=1\div 9$):

- **Art. 513-bis c.p.: Illecita concorrenza con minaccia o violenza (R = 5)** _
"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni."

L'interesse tutelato è la libera concorrenza nell'esercizio di un'attività industriale o commerciale.

L'elemento oggettivo consiste nel compiere atti di concorrenza mediante violenza o minaccia nell'esercizio di una attività industriale, commerciale o produttiva.

Tale reato si consuma nel momento in cui gli atti illeciti vengono compiuti e l'altrui concorrenza viene scoraggiata.

Costituisce la circostanza aggravante prevista dal secondo comma il fatto di compiere i suddetti atti di concorrenza in relazione ad attività finanziate in tutto o in parte dallo Stato o da altri enti pubblici.

Infine, non è configurabile un rapporto di specialità tra la fattispecie di cui all'articolo in esame ed il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, stante l'episodicità della prima ipotesi incriminatrice e la natura associativa della seconda: ne consegue la possibilità di un loro concorso.

Esempio: Caio, proprietario di un'impresa edile, al fine di allontanare dalla gara per un appalto pubblico un'impresa concorrente, fa esplodere una bomba in un cantiere appartenente a quest'ultima.

- **Art. 514 c.p.: Frodi contro le industrie nazionali (R = 5)** _ *"Chiunque ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati*

nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa non inferiore a euro 516."

Tale reato tutela l'economia e l'industria nazionali attraverso la punibilità di comportamenti tesi ad alterare il regolare svolgimento dell'attività industriale. L'elemento oggettivo consiste in una condotta che si sostanzia nel porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati. Ai fini della configurabilità del reato è necessario, altresì, che il fatto illecito sia in grado di pregiudicare l'industria nazionale.

Costituisce circostanza aggravante l'aver commesso il fatto quando per i segni distintivi sono state osservate leggi interne o convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale.

Esempio: Sempronio, proprietario di vari negozi di abbigliamento, vende in tutta la città di Milano capi di una nota casa di moda contraffatti.

- **Art. 517 c.p.: vendita di prodotti industriali con segni mendaci (R = 2)** _ *"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a 2 anni e con la multa fino a 20 mila euro".*

La norma tutela l'ordine economico, contro gli inganni tesi ai consumatori e all'onestà negli scambi commerciali.

L'elemento oggettivo si sostanzia in una condotta tesa a porre in vendita opere dell'ingegno o prodotti industriali oppure nel mettere tali prodotti altrimenti in circolazione.

Perché l'ipotesi criminosa in questione sia configurabile è necessario, altresì, che le opere d'ingegno o i prodotti industriali abbiano nomi, marchi o segni distintivi mendaci, ovvero in grado di trarre in inganno in

consumatore medio in ordine all'origine, alla provenienza o alla qualità del bene.

La fattispecie in esame si distingue da quella prevista dall'art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi): quest'ultima punisce la riproduzione integrale, emblematica e letterale del segno distintivo o del marchio, ovvero la riproduzione parziale di essi, realizzata in modo tale da potersi confondere col marchio o col segno distintivo protetto. Invece, ai fini del delitto di cui all'articolo in commento è sufficiente che i nomi, i marchi o i segni distintivi portati dai prodotti posti in vendita, risultino semplicemente ingannevoli, per avere anche pochi tratti di somiglianza con quelli originali, della cui morfologia siano comunque solo limitativi e non compiutamente riproduttivi. Esempio: Fabio, proprietario di una fabbrica, produce caffettiere utilizzando illegittimamente il marchio della Bialetti, traendo in inganno i consumatori.

A seguito del Risk Assessment sono stati rilevati i **Presupposti Insufficienti** per la commissione dei seguenti reati indicati **nell'art. 25-bis 1, co. 1 del D.lgs. 231/2001** – In quanto SIDEIUS, in merito ai reati p. e p. dall'Art. 513 e 515 c.p., adotta una precisa Istruzione Operativa – la I.O. n. 172 "selezione del personale" – che ricomprende una specifica procedura per la richiesta del casellario giudiziale penale ai soci, gli amministratori e i responsabili di funzione e controllori di spesa al fine di consentire la verifica sulla non commissione dei citati reati. In merito all'art. 517 ter, occorre precisare che da statuto la società non effettua alcun tipo di attività produttiva. (in parentesi è precisato il rischio valutato con $R=1\div 9$):

- **Art.513 c.p.: Turbata libertà dell'industria o del commercio (R = 2) _**
"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a 2 anni e con la multa da euro 103 ad euro 1.032."

La norma si pone a tutela dell'economia nazionale, attraverso la punibilità di comportamenti tesi ad alterare il regolare svolgimento dell'attività industriale e commerciale.

L'elemento oggettivo consiste in una condotta che si sostanzia nell'adoperare violenza sulle cose considerato che la violenza si configura quando la cosa viene danneggiata, trasformata o quando ne viene mutata la sua utilizzazione, o nell'adoperare mezzi fraudolenti, ovvero qualsiasi strumento idoneo a trarre in inganno.

Per la configurabilità del reato, è necessario altresì che l'azione illecita sia compiuta con il preciso intento di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. Per impedire s'intende frapporre ostacoli in grado di rendere impossibile o eccessivamente gravosa la prosecuzione dell'attività, mentre turbare significa disturbare il normale esercizio dell'attività per evitare che possa essere portata avanti.

Il reato si consuma nel momento in cui viene fatta violenza o vengono utilizzati mezzi fraudolenti.

Esempio: Tizio, titolare di un negozio di abbigliamento, si fa consegnare dei capi destinati ad un altro negozio, facendo finta di essere un rappresentante di quest'ultimo

- **Art. 515 c.p.: Frode nell'esercizio del commercio (R = 3)** _ *"Chiunque nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a 2 anni o con la multa fino ad euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a 3 anni o della multa non inferiore ad euro 103."*

La norma tutela la pubblica funzione dello Stato di assicurare l'onesto svolgimento del commercio.

L'elemento oggettivo consiste in una condotta che si sostanzia nel consegnare all'acquirente una cosa mobile per un'altra oppure nel consegnare una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita.

Perché il reato in commento sia configurabile è necessario che la condotta illecita sia posta in essere da un soggetto nell'esercizio di un'attività commerciale oppure in uno spaccio aperto al pubblico.

Costituisce circostanza aggravante prevista al secondo comma, compiere frodi riguardanti oggetti preziosi, ovvero cose dotate di particolare valore.

Esempio: Mevio ordina una certa quantità di Sagrantino e il negoziante gli consegna una bottiglia con l'etichetta "Sagrantino" ma contenente un vino diverso.

• **Art. 517-ter c.p.: fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando**

titoli di proprietà industriale (R = 2) _ " *Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a 2 anni e con la multa fino a 20 mila euro.*

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al prima comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale'.

Tale fattispecie sanziona penalmente chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adora industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, oltre a chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in

vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni anzidetti.

A seguito del Risk Assessment sono stati altresì rilevati **Non Applicabili** i seguenti rati indicati **nell'art. 25-bis 1, co. 1 D.lgs. 231/2001** - in quanto l'attività commerciale di SIDEIUS non ricomprende la produzione o la vendita di sostanze alimentari. Quanto affermato è previsto anche da Statuto.:

- **Art. 516 c.p.: Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (R = 3)** _ *"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro".*

L'interesse tutelato è la correttezza e la lealtà negli scambi commerciali.

l'elemento oggetti consiste in un comportamento atto a porre in vendita o nel mettere altrimenti in circolazione sostanze alimentari non genuine, facendole apparire come genuine. Le sostanze non genuine sono quelle contraffatte o alterate, vale a dire quelle prodotte con sostanze diverse da quelle normalmente utilizzate o quelle modificate nella composizione chimica o nelle caratteristiche sostanziali. La genuinità, inoltre, può essere valutata anche sotto il profilo formale-legale, per il quale si richiede il rispetto di determinate prescrizioni legislative, atte a qualificare un certo alimento.

Al fine di ritenere integrato il reato in commento, secondo la giurisprudenza, è sufficiente l'accertamento che la merce sia stata posta in commercio e che sia carente di genuinità.

Esempio: Tizia, proprietaria di un negozio di generi alimentari, mette in vendita una mozzarella scaduta da più di tre mesi.

- **Art. 517-quater c.p.: Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (R = 3)** _ *"Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di*

origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari'.

La fattispecie incriminatrice punisce chi contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari tutelate da leggi speciali, regolamenti comunitari o convenzioni internazionali, ovvero chi al fine di trarne profitto, introduce tali prodotti nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

La condanna per il delitto in commento, quando la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari riguarda oli di oliva vergini, importa la pubblicazione della sentenza a spese del condannato su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

Per una più approfondita analisi, all'interno del presente paragrafo, occorre altresì analizzare i reati previsti dall'art. 12 L 09/2013 del D.lgs. n. 231/2001 responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva).

A seguito del Risk Assessment **l'Art. 12 L 09/2013 del D.l.g.s. n. 231/2001** risultano **Non Applicabili** applicabile in quanto la società, anche da statuto, non opera nella filiera degli olii vergini di oliva.

Di seguito l'elenco dei reati con relativo rischio valutato con $R=1\div 9$:

- **Art. 440 c.p.: Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (R = 5)** _ *"Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.*

La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.

La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali". La norma in esame tende a tutelare l'interesse collettivo alla salubrità delle sostanze destinate all'alimentazione umana. Il reato in oggetto, è un reato di mero pericolo e a forma libera e, pertanto, si consuma con la semplice condotta di adulterazione o contraffazione di una sostanza destinata all'alimentazione, da cui derivi un pericolo per la salute pubblica, senza necessità dell'avvenuto consumo della sostanza stessa, essendone sufficiente la potenziale utilizzabilità. L'alterazione consiste nell'alterare la natura della sostanza, attraverso un procedimento con cui si aggiungono o si sostituiscono elementi nocivi alla salute. Corrompere significa alterare l'assenza e la composizione della cosa, mentre contraffazione è quella condotta che consiste nel creare un alimento o un medicinale solo apparentemente genuino, ma in realtà prodotto con sostanze diverse da quelle normalmente utilizzate.

- **Art. 442 c.p.: Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (R = 5)** _ *"Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla*

salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli".

L'oggetto giuridico della norma è la salute pubblica rispetto alle mere condotte di commercializzazione dei prodotti alimentari e non solo.

Il porre in commercio significa mettere in circolazione la merce, offrirla o esporla a fini di vendita, di permuta, di spedizione o di qualunque altra attività commerciale.

- **Art. 444 c.p.: Commercio di sostanze alimentari nocive (R = 5) _**
"Chiunque, detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore ad euro 51,00. La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve".

In merito all'art. 444, l'interesse tutelato dalla norma è quello della salute pubblica nei confronti di tutti gli alimenti che possano essere dannosi per l'uomo, anche se non contraffatti o adulterati.

Ai fini della configurazione del reato non è necessario che gli alimenti siano stati effettivamente venduti, ma è sufficiente che essi siano stati destinati alla vendita o, comunque messi in circolazione.

- **Art. 473 c.p.: Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (R = 5) _** già nell'art. 25 bis, D.lgs. n. 231/2001;

- **Art. 474 c.p.: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (R = 5) _** già nell'art. 25 bis, D.lgs. n. 231/2001;

- **Art. 515 c.p.: Frode nell'esercizio del commercio (R = 3) _** già nell'art. 25 bis. 1, D.lgs. n. 231/2001;

- **Art. 516 c.p.: Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (R = 3)** _ già nell'art. 25 bis. 1, D.lgs. n. 231/2001;
- **Art. 517 c.p.: Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (R = 3)** _ già nell'art. 25 bis. 1, D.lgs. n. 231/2001;
- **Art. 517 quater c.p.: Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (R = 3)** _ già nell'art. 25 bis. 1, D.lgs. n. 231/2001;

o **Attività sensibili**

Per una corretta definizione delle attività sensibili, occorre distinguere fra quelle previste dall'art. 25 bis.1 D.lgs. 231/2001 che sono costituite da:

1. Attività di vendita di servizi e di relazione con la clientela (cfr. § 5.6.1)

Nonché le attività sensibili previste dall'art. 12 L 09/2013 del D.lgs. n. 231/2001. In quest'ultimo caso non operando nella filiera degli olii di oliva, SIDEIUS non presenta alcuna attività sensibile e non prevede principi generali di comportamento al fine di evitare la commissione del reato in oggetto.

5.6.1 Attività di vendita di servizi e di relazione con la clientela, Attività riguardante emissione di offerta da parte del reparto customer nei confronti della clientela, gestione della trattativa e registrazione successiva (in caso di esito positivo) dell'ordine cliente. Tale processo viene descritto all'interno della procedura "gestione del processo commerciale e customer service area" (PG 20). In ambito relazionale con la clientela post vendita, si richiama la procedura "monitoraggio della soddisfazione del cliente".

Le attività rientrano in un raggio di azione che copre il primo contatto con il cliente, la raccolta dei dati anagrafici necessari all'esecuzione del servizio ed alla fatturazione, l'individuazione dei dettagli del mandato, fino alla chiusura con la registrazione dell'ordine.

o **Principi Generali di Comportamento**

Il personale coinvolto nella suddetta attività sensibile deve attenersi alle specifiche prescrizioni comportamentali definite nei codici di comportamento adottati da SIDEIUS S.r.l. come indicati nel § 4.4.2. (Codice Etico).

In merito a quanto previsto dall'articolo 12 L. 09/2013 del D.lgs. n. 231/2001, i soci dirigenti ed il C.d.A., come previsto dal Codice Etico, se decideranno di operare nel campo richiamato dalla normativa in oggetto, si impegnano a darne tempestivo avviso all'O.d.V. ed a porre in essere tutte le procedure necessarie al fine di evitare il reato citato.

○ **Principi specifici di comportamento: Protocolli di riferimento**

La descrizione dei principi specifici di comportamento per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 bis. 1 D.lgs. 231/2001 è demandata ai protocolli di riferimento per la gestione del rischio di commissione dei reati presupposto così come indicati nella cross reference al § 4.2.

In merito ai reati di cui all'art. 12 L. 09/2013 SIDEIUS non prevede dei principi specifici di comportamento.

I soci dirigenti ed il C.d.A., come previsto dal Codice Etico, se decideranno di operare nel campo richiamato dalla normativa in oggetto, si impegnano a darne tempestivo avviso all'O.d.V. ed a porre in essere tutte le procedure necessarie al fine di evitare il reato di cui all'articolo 12 L. 09/2013 del D.lgs. n. 231/2001. Eventuali procedure verranno inserite nella Cross Reference al paragrafo § 4.2.

Essendo il reato in oggetto non applicabile, si rimanda a quanto disciplinato dal Codice Etico (CE 231)

5.7 Reati societari (Art. 25 ter D.lgs. 231/2001)

A seguito del Risk Assessment sono stati rilevati i presupposti sufficienti per la commissione dei seguenti reati indicati nell'art. **25 Ter del D.lgs. 231/2001** (in parentesi è precisato il rischio valutato con $R = 1 \div 9$)

- **Art. 2621 c.c.: False comunicazioni sociali (R = 2)** – *"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali,*

al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da 1 a 5 anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi'.

L'Articolo in esame prevede il delitto di **false comunicazioni sociali**, che opera in via residuale, cioè ogniqualvolta non trovi applicazione il delitto di false comunicazioni sociali delle società quotate, come si evince dalla clausola di riserva *"salvo quanto previsto dall'art. 2622"*.

Ai fini della configurazione del reato la falsità è rilevante se riguarda dati informativi essenziali ed ha la capacità di influire sulle determinazioni dei soci, dei creditori o del pubblico. L'interesse protetto è identificabile nell'interesse generale alla veridicità e completezza delle comunicazioni sociali.

È configurabile in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se l'agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.

L'ingiustizia del profitto consiste in un qualsiasi vantaggio, sono solo di tipo economico. La norma contiene un riferimento alla *rilevanza dei fatti*, che richiama il *c.d. principio della rilevanza*, introdotto dalla normativa europea in materia di bilanci. Le Sezioni Unite hanno precisato che la falsità è rilevante se riguarda dati informativi essenziali ed ha la capacità di influire sulle determinazioni dei soci, dei creditori o del pubblico.

- **Art. 2621 bis c.c.: Fatti di lieve entità (R = 2)** _ *"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da 6 mesi a 3 anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale".*

Scopo della norma in esame è quello di adeguare il trattamento sanzionatorio della fattispecie astratta alle circostanze di fatto del caso (ad esempio, falso relativo a società di piccole e medie dimensioni; società non soggette alla disciplina del fallimento).

La lieve entità del fatto comporta l'attenuazione della pena, come accade anche in altre fattispecie della legislazione penale.

Non vi sono parametri fissi per la valutazione del Giudice, che dovrà tenere conto: 1) della natura e delle dimensioni della società; 2) delle modalità e degli effetti della condotta.

Il secondo periodo della norma prevede che la pena si applichi anche alle società che non superino i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267. Tali limiti sono: 1) attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00, negli ultimi 3 esercizi; 2) ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000,00 negli ultimi 3 esercizi; 3) ammontare dei debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000,00.

- **Art. 2625 co 2 c.c.: Impedito controllo (R = 2)** _ *"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato*

un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

La fattispecie dell'impedito controllo riguarda un comportamento attivo degli amministratori che con artificio o raggiro, inteso anche come la semplice menzogna o il silenzio, tacciono circostanze rilevanti ai fini del controllo, o lo impediscono.

La fattispecie codicistica si applica limitatamente alle ipotesi di impedito controllo diverse dalla revisione legale.

- **Art. 2626 c.c.: Indebita restituzione dei conferimenti (R = 2)** _ *"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad 1 anno".*

Soggetti responsabili della condotta citata sono gli amministratori. Le due modalità della condotta che integrano la fattispecie (restituzione di conferimenti / liberazione dall'obbligo di eseguirli), presuppongono entrambe la mancanza di una delibera di riduzione del capitale sociale. Il reato si costituisce nella volontarietà del comportamento pregiudizievole con la consapevolezza che non esiste una valida delibera di riduzione del capitale e che l'operazione è, quindi, irregolare. La restituzione simulata può avvenire attraverso il pagamento di onorari o debiti inesistenti; la liberazione può avvenire attraverso negozi giuridici unilaterali o contratti, e può riguardare anche un solo socio.

Scopo della norma è la tutela dell'integrità del capitale sociale.

- **Art. 2627 c.c.: Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (R = 2)** _ *"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati*

per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad 1 anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato'.

L'articolo in esame punisce il comportamento degli amministratori che distribuiscono utili, o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve che non possono per legge essere distribuite.

Le riserve legali, sono quelle riserve che devono essere costituite in forza di disposizioni di legge e che sono destinate ad impieghi futuri. Esse hanno lo scopo di tutelare la società da eventuali perdite senza bisogno di intaccare il capitale sociale. Tale fondo è collocato al passivo dello stato patrimoniale e non può essere utilizzato per fa fronte ad esigenze di carattere eccezionale, ma deve essere reintegrato non appena ciò sia reso possibile dalle condizioni della società.

L distribuzione di somme di denaro effettivamente conseguite, ma corrispondenti ad utili "in nero", concreta una manomissione del capitale che integra la bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all'art. 223 c. 2 n.

1 Legge

Fall.

Dalla lettura della norma si evince che le uniche riserve che non possono essere ripartite sono esclusivamente le riserve legali, rimangono quindi escluse le riserve non distribuibili per statuto.

- **Art. 2629 c.c.: Operazioni in pregiudizio dei creditori (R = 2)** _ *"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.*

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato'.

La norma in esame mira a tutelare l'interesse dei creditori punendo comportamenti illeciti degli amministratori diretti a ridurre il capitale sociale.

- **Art. 2632 c.c.: Formazione fittizia del capitale (R = 2)** _ *"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad 1 anno".*

La norma intende colpire unitariamente le condotte che intaccano l'integrità del capitale sociale, nelle fasi della formazione e dell'aumento, ed è posta a tutela dei creditori.

L'intento del legislatore è quello di agganciare a parametri quantificabili, misurabili e perciò, oggettivi, il comportamento punito dalla norma.

L'articolo non vieta l'emissione di azioni "per somma inferiore al loro valore nominale", bensì l'attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale.

- **Art. 2633 c.c.: Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (R = 2)** _ *"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni."*

Come previsto per i reati precedenti, la fattispecie in esame tende a tutelare i creditori in sede di liquidazione della società.

La norma vuole evitare la necessità di evitare la criminalizzazione del mero riparto ai soci prima del pagamento dei creditori sociali, anche se non dannoso per questi ultimi.

- **Art. 2635 co 3 c.c.: Corruzione fra privati (R = 4)** _ "*(...) Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste (...)*".

La disposizione è stata riformulata per adeguarne la configurazione alle norme incriminatrici del codice penale e per rendere la disciplina pienamente conforme alle previsioni del diritto euro-unitario riguardo alla lotta contro la corruzione. L'intento del legislatore è quello di attribuire rilevanza espressa alle condotte di corruzione realizzate in ambito privatistico e, quindi, non solo nell'esercizio di una funzione pubblica. Da qui, l'inasprimento del trattamento sanzionatorio, la rilevanza attribuita alle condotte poste in essere tramite interposta persona.

- **2635 bis. c.c.: Istigazione alla corruzione fra privati (R = 4)** _ "*Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ed ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata alla pena stabilita nel primo comma dell'art.*

2635 c.c. ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ed ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, o degli obblighi di fedeltà qualora la sollecitazione non sia accettata."

Si tratta di una fattispecie nuova, introdotta dal D.lgs. 38/2017, che nell'ottica di perseguire efficacemente la corruzione, punisce la mera istigazione, differenziandosi dalle ipotesi dell'art. 2635 c.c. in quanto l'offerta, la promessa o la sollecitazione non sono accettate. Di conseguenza, il trattamento sanzionatorio è mitigato.

- **Art. 2636 c.c.: Illecita influenza sull'assemblea (R = 3)** _ "*Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni*".

La norma tutela la corretta formazione della volontà dell'assemblea, viene punita qualsiasi operazione che artificiosamente permetta di alterare la formazione della maggioranza assembleare, rendendo di fatto possibile il conseguimento di risultati vietati dalla legge o non consentiti dallo statuto della società.

- **Art. 2638 co.1 e 2, c.c.: Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (R = 3)** _ "*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da 1 a 4 anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*"

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni."

La norma tutela il corretto svolgimento delle funzioni di controllo che riveste notevole importanza nel sistema del libero mercato, armonizzando e coordinando le varie ipotesi sanzionatorie originariamente previste dalla legislazione speciale mediante la formulazione di una fattispecie a carattere generale.

La norma prevede due ipotesi di reato proprio, ossia commesso da soggetti determinati: il delitto di cui al primo comma è un reato di mera condotta, integrato sia dall'omessa comunicazione di informazioni dovute che dal ricorso a mezzi fraudolenti volti ad occultare l'esistenza di fatti rilevanti per la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

Il reato previsto dal secondo comma è un delitto di evento, che richiede la verifica di un effettivo e rilevante ostacolo alla funzione di vigilanza, quale conseguenza di una condotta che può assumere qualsiasi forma, tra cui anche la mera omessa comunicazione di informazioni dovute.

A seguito del Risk Assessment sono stati rilevati i **Presupposti Insufficienti** per la commissione dei seguenti reati indicati nell'art. **25 Ter del D.lgs. 231/2001** – in quanto la società SIDEIUS non è in liquidazione (in parentesi è precisato il rischio valutato con R = 1÷9):

- **Art. 2633 c.c.: Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (R = 2)** – *"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".*

Come previsto per i reati precedenti, la fattispecie in esame tende a tutelare i creditori in sede di liquidazione della società.

La norma vuole evitare la necessità di evitare la criminalizzazione del mero riparto ai soci prima del pagamento dei creditori sociali, anche se non dannoso per questi ultimi.

A seguito del Risk Assessment sono stati altresì rilevati **Non Applicabili** i seguenti reati indicati nell'Art. **25 Ter del D.lgs. 231/2001** - in quanto la società SIDEIUS non è quotata in borsa, non può emettere strumenti finanziari propri ed essendo s.r.l. non può nemmeno acquistare azioni proprie.

(in parentesi è precisato il rischio valutato con $R = 1 \div 9$):

• **Art. 2622 co. 1 c.c.: False comunicazioni sociali delle società quotate (R = 3)**

– "Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da 3 a 8 anni. (...)".

La riforma di cui alla L. 69/2015 reintroduce il falso in bilancio con due ipotesi delittuose delle quali una più gravemente punita, relativa alle società quotate.

Le norme di cui agli artt. 261 – 2622 tutelano l'interesse alla veridicità, chiarezza e completezza delle informazioni sull'esercizio dell'attività commerciale, in linea con la funzione attribuita al bilancio dai principi ispiratori della sua disciplina (art. 2423 c.c.).

L'articolo in commento, si presenta come una ipotesi di falso in bilancio relativa alle società quotate, più gravemente punita rispetto alla fattispecie di cui all'art.

2621c.c.

In merito alla struttura del reato si richiama quanto già esposto riguardo al delitto di cui all'art. 2621 c.c.

- **Art. 2628 c.c.: Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (R = 2)** _ *"Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto".*

L'art. 2628 c.c. relativo a manovre fraudolente sui titoli della società, tutela, come del resto in genere i reati cosiddetti societari, non solo gli interessi patrimoniali della società, ma anche gli interessi dei soci, e specialmente di coloro che sono estranei al gruppo che controlla la società.

- **Art. 2629-bis c.c.: Omessa comunicazione del conflitto di interessi (R = 3)** _ *"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998,*

del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi'.

La Legge 262/2005 ha prestato particolare attenzione al conflitto di interessi, problema di grande attualità con notevoli implicazioni nel settore bancario e finanziario, specialmente per le sue ripercussioni sui risparmiatori. Disposizioni specifiche in materia hanno comportato adattamenti della disciplina dei testi unici, oggetto di progressiva revisione anche per effetto di norme successive. Parallelamente, è stata inserita la norma sanzionatoria di cui all'articolo in commento, che, sia pure limitatamente ad alcuni tipi di società, persegue l'omessa comunicazione di ogni interesse, rilevante ai sensi dell'art. 2391 c. 1, da cui sia conseguito un danno per la società.

- **Art. 2637 c.c.: Aggiotaggio (R = 3)** _ *"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni'.*

Scopo della norma in esame è la tutela dell'economia pubblica e del regolare funzionamento del mercato. L'art. 2637 c.c. punisce chi, con notizie che in relazione alle circostanze e al modo in cui vengono poste in essere creano una falsa rappresentazione dei fatti, provoca una alterazione degli strumenti finanziari non quotati.

Generalmente per strumenti finanziari si intendono le azioni, le obbligazioni, i titoli negoziabili, come da elenco contenuto all'interno del T.U. Intermediazione Finanziaria.

Sotto il profilo della lesività è stato previsto che la condotta debba essere idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale delle banche in modo da configurare il reato come reato di pericolo concreto. Il delitto si consuma nel tempo e luogo in cui la condotta assume connotati di concreta lesività.

o **Attività sensibili**

Le attività sensibili, riferite ai reati degli Artt. Suddetti, sono costituite da:

1. Attività di redazione di bilancio d'esercizio, e sue componenti;
2. Bilancio Sociale;
3. Attività di raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili;
4. Attività di gestione delle scritture contabili e amministrative;
5. Attività di gestione dei rapporti con Soci, Società di revisione e O.d.V.;
6. Attività di comunicazione, svolgimento e verbalizzazione dell'Assemblea dei Soci;
7. Attività di comunicazione alle autorità di pubblica vigilanza;
8. Predisposizione di bandi di gara e partecipazioni a procedure competitive;
9. Negoziazione stipula e gestione di contratti attivi;
10. Gestione dei rapporti con enti di accreditamento e organismi di certificazione/qualifica del personale;
11. Selezione dei fornitori e stipula dei contratti;
12. Gestione dell'attività finanziaria (selezione controparti, stipula dei contratti).

5.7.1 Attività di redazione di bilancio d'esercizio, e sue componenti:

Ricomprende l'attività di redazione del bilancio nei tempi e modalità prescritte dagli articoli del Codice Civile, per i dettagli e le sue componenti si rimanda alla sua Istruzione Operativa IO n. ...

5.7.2 Bilancio Sociale:

Il bilancio sociale di SIDEIUS nel 2020 è alla sua sesta edizione, viene redatto in seguito alla chiusura del bilancio civile di fine anno, di cui ne riporta una sintesi

nella sezione economica, le altre sezioni aggiuntive sono in primis dedicate all'area tecnica e qualità ed alle iniziative in ambito di responsabilità sociale di impresa. Il reparto marketing provvede al coordinamento necessario nelle fasi di raccolta documentazione dai colleghi e si interfaccia con agenzie stampa fino alla elaborazione del documento finale che viene distribuito agli stake holders principali ed in plenaria ai collaboratori;

5.7.3 Attività di raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili:

L'ufficio amministrazione finanza e controllo opera attraverso dei mansionari all'interno dei quali vengono descritte le attività di ogni singola funzione.

Attraverso i controlli trimestrali della società di revisione vengono poste in opera attività di valutazione e controllo sull'operato svolto a queste vanno ad aggiungersi controlli interni operati trimestralmente in occasione dei bilanci trimestrali ed aggiornamenti di budget;

5.7.4 Attività di gestione delle scritture contabili e amministrative:

Anche questo tipo di attività fa riferimento alla quotidianità del lavoro svolto dai componenti dell'ufficio che operano in base alla loro funzione attraverso sistemi informatici con accesso controllato applicando i processi e regole condivise all'interno dell'ufficio;

I documenti fiscalmente rilevanti da Codice Civile, vengono archiviati in formato cartaceo per successive consultazioni e verifiche dagli organi competenti presso appositi locali adibiti allo scopo tenuti presso la sede legale della società.

5.7.5 Attività di gestione dei rapporti con Soci, Società di revisione e O.d.V.:

I contatti con detti organi vengono tenuti in primo luogo con il responsabile d'ufficio il quale delega a seconda della necessità contingente al collaboratore preposto di funzione. All'interno dell'ufficio è presente il ruolo "societario" che vede i principali compiti di affiancamento agli organi di controllo durante gli audit. In merito agli audit con l'O.d.V. si rimanda al documento "flussi informativi da e verso l'O.d.V."

5.7.6 Attività di comunicazione, svolgimento e verbalizzazione dell'Assemblea

dei Soci: Attualmente (gennaio 2020) uno dei soci dell'azienda è componente dell'ufficio amministrativo, per tale motivo il verbale assemblea soci viene redatto da tale componente che ne detiene la gestione del libro assemblee.

La comunicazione dei contenuti dei verbali al consiglio di amministrazione avviene in contemporanea in quanto le assemblee vengono tenute sempre in totalitaria, il che significa che presenti alle assemblee oltre ai soci ci sono sempre i componenti del C.d.A. che ne firmano il verbale relativo.

Nel caso in cui ci fosse l'eventualità di un incontro non in totalitaria è compito del presidente del C.d.A. prendere atto delle volontà dei soci e riportarle al primo consiglio utile.

5.7.7 Attività di comunicazione alle autorità di pubblica vigilanza:

La richiesta viene presa in carico dal collaboratore che ne riceve comunicazione nelle varie modalità possibili (voce, email, PEC, raccomandata, ecc.), ne viene data immediata comunicazione al proprio responsabile che ne valuterà i contenuti e indirizzerà la richiesta al reparto preposto il quale dovrà successivamente gestire nei tempi e modalità previsti la richiesta dando riscontro all'autorità pertinente. Il riscontro generalmente viene dato a mezzo PEC o Raccomandata A/R al fine di tenerne traccia e con prova futura.

Fin dalla notifica iniziale il C.d.A. viene informato della richiesta e tenuto aggiornato progressivamente.

5.7.8 Predisposizione di bandi di gara e partecipazioni a procedure competitive:

Sia i bandi che le procedure competitive vengono gestite come una vera e propria offerta. L'ufficio commerciale legge ed interpreta il bando (utilizzando le competenze degli altri uffici), come verifica di fattibilità. Successivamente interpreta il bando in termini di documentazione da predisporre, coinvolgendo i vari reparti a seconda delle richieste (generalmente regolarità contributiva – DURC chiesto ad ufficio amministrativo – competenze tecniche, autocertificazione in materia di sicurezza ecc.).

In ultimo l'ufficio commerciale carica i documenti richiesti.

Nel caso i documenti debbano essere inviati via PEC, questi verranno spediti dall'ufficio amministrativo. Quasi sempre viene richiesta la firma digitale del legale rappresentante prima di essere caricati sul portale del cliente o inviati tramite PEC.

La firma viene apposta personalmente dal Legale Rappresentante.

5.7.9 Negoziazione stipula e gestione di contratti attivi:

Ricomprende l'attività di gestione della trattativa commerciale e degli ordini, descritta nella procedura gestionale PG20 "gestione del processo commerciale e customer service area".

5.7.10 Gestione dei rapporti con enti di accreditamento e organismi di certificazione/qualifica del personale:

Qualsiasi nuovo processo di accreditamento, certificazione o qualificazione, prima di essere avviato, deve essere riesaminato, condiviso ed approvato da parte di tutti i responsabili delle funzioni commerciale, tecnica e qualità, oltre che dalla Direzione aziendale, così come descritto dalla IO 149 "Gestione nuovi accreditamenti". Gli accreditamenti e le certificazioni sono concessi al termine di un percorso di verifica regolare e approfondito da un ente terzo dei requisiti previsti dalle norme armonizzate, dai documenti e dai regolamenti applicabili allo specifico schema e settore di attività. L'Ente accerta che i richiedenti siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme volontarie e obbligatorie di riferimento, mediante apposite verifiche, condotte sia prima del rilascio o dell'estensione dell'accreditamento, che, successivamente, nelle fasi di sorveglianza e di rinnovo. La qualifica/certificazione del personale interno, può svolgersi all'interno dell'Odc di SIDEIUS o presso un'eventuale altra Azienda idonea con cui si stabilisca un contratto di servizi per conto terzi. L'organismo di certificazione (interno o esterno) in questo caso verifica che determinate figure professionali possiedano, mantengano e migliorino nel tempo la necessaria competenza, intesa come l'insieme delle conoscenze, delle abilità e delle doti richieste per i compiti assegnati.

Per la definizione dei preventivi di costo delle specifiche prestazioni si fa riferimento ad un tariffario solitamente pubblicato nel sito web, oppure sulla base di un preventivo dei costi, preparato dall'ente e sottoscritto per accettazione dell'impegno da parte dell'azienda. Il processo di acquisto di tali servizi è sempre disciplinato dalla Procedura Generale "Qualifica Dei Fornitori E Approvvigionamento Di Materiali E Servizi".

5.7.11 Selezione dei fornitori e stipula dei contratti:

I fornitori in ambito produttivo vengono scelti dal controllore di spesa in base ad idonei audit che ne valutano l'idoneità e la convenienza anche in ambito

economico. Il reparto qualità ha la possibilità di controllare periodicamente le inadeguatezze del bene o del servizio acquistato interrogando i moduli di feedback compilati dal richiedente al momento del ricevimento.

Successivamente i contratti firmati con i fornitori vengono archiviati dall'ufficio amministrativo in maniera cartacea e digitalmente in archivio condiviso a tutti i collaboratori in sola lettura.

5.7.12 Gestione dell'attività finanziaria (selezione controparti, stipula dei contratti).

La gestione della finanza aziendale e tesoreria è a carico dell'ufficio preposto (amministrazione finanza e controllo AFC) con ruoli definiti dall'organigramma e poteri di firma regolamentati dallo statuto aziendale.

L'istituto finanziatore viene selezionato in base a quelle che sono le condizioni proposte in aggiunta alla volontà dichiarata da parte della compagine sociale di mantenere in essere un numero limitato di istituti bancari utilizzati ed un frazionamento il più possibile equiparato dei rischi (esposizione) degli stessi.

o Principi generali di comportamento

Gli amministratori devono rispettare i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci e sui terzi, così come previsto dal Codice Etico [CE231].

Gli amministratori, inoltre, devono rendere periodicamente conto al Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) delle attività svolte nell'esercizio delle deleghe loro attribuite.

I dipendenti devono:

- o Adempiere alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti;

- o Operare nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale, deleghe e procure loro conferite;

- o Ottemperare alle istruzioni impartite dai superiori gerarchici in conformità alle regole e alle procedure aziendali;

- o Segnalare all'O.d.V. eventuali azioni poste in essere in violazione di quanto previsto dal Modello.

In particolare, per quanto riguarda l'attività di predisposizione, redazione, approvazione e pubblicazione del Bilancio d'esercizio i soggetti coinvolti devono:

- Garantire l'accuratezza dei dati di competenza per la corretta rappresentazione degli stessi in bilancio;
- Predisporre tutte le valutazioni necessarie alla corretta rappresentazione in bilancio delle attività e passività;
- Effettuare periodiche riconciliazioni dei dati contabili relativi alle operazioni poste in essere;
- Assicurare che sia stata rispettata la normativa fiscale e previdenziale in vigore;
- Attestare che i dati, le valutazioni fornite ed elaborate siano corrispondenti a criteri di correttezza e veridicità secondo quanto disposto dal Codice Civile e dai principi contabili adottati;
- Garantire che tutte le informazioni sociali trasmesse all'esterno siano corrispondenti all'effettiva situazione patrimoniale, finanziaria ed economica;
- Garantire che tutte le informazioni trasmesse siano rintracciabili negli atti e nei libri sociali.

Inoltre, i soggetti coinvolti devono:

- Assicurare il monitoraggio sui flussi in entrata e in uscita inerenti tutte le operazioni;
- Assicurare che tutte le entrate e le uscite di cassa e di banca siano giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti e a fronte di adempimenti fiscali e societari previsti dalle norme di legge;
- Assicurare lo svolgimento di periodiche riconciliazioni dei rapporti intrattenuti con istituti bancari, clienti e fornitori;
- Assicurare che tutte le operazioni effettuate, che impattano sulla tesoreria siano tempestivamente e correttamente contabilizzate, in modo tale da consentirne la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità. Gli amministratori devono, inoltre, assicurare che le

operazioni poste in essere per lo svolgimento delle attività correnti della società siano avvenute nel rispetto delle modalità e dei poteri previsti nello statuto sociale.

o **Principi specifici di comportamento: protocolli di riferimento**

La descrizione dei principi specifici di comportamento è demandata ai protocolli di riferimento per la gestione del rischio di commissione dei reati presupposto così come indicati nella cross reference al § 4.2.

5.8 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater D.lgs. 231/2001)

... omissis ...

5.9 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1 D.lgs. 231/2001)

... omissis ...

5.10 Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001)

... omissis ...

5.11 Delitti contro gli abusi di mercato (art. 25 sexies D.lgs. 231/2001)

A seguito del Risk Assessment l'Art. 25 - sexies del D.lgs. n. 231/2001 risulta **Non Applicabile** in quanto la società non è quotata e non emette strumenti finanziari:

- **Art. 184 D.lgs. 58/1998: Abuso di informazioni privilegiate (R = 3)** _ "È punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da 20 mila euro a 3 milioni di euro chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o

controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di una attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento UE n. 596/2014;*
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il Giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di 10 volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari si cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2bis) e 2ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro 103.291 euro e dell'arresto fino a 3 anni.

La fattispecie penale dell'insider trading disciplinata nel nostro ordinamento e punita all'art. in commento, prevede tre condotte tipiche al fine di integrare il delitto: acquistare o vendere o compiere altre operazioni, comunicare e, infine, raccomandare ad altri tali informazioni.

La strutturazione della norma suggerisce, che per aversi illecito penale una o più delle condotte di utilizzazione, comunicazione, raccomandazione, devono essere commesse acquistando o vendendo sui mercati finanziari, da parte del soggetto che ne acquista il possesso in ragione della sua qualità di membro di organo dell'amministrazione, o dal soggetto terzo cui l'informazione viene riferita. La formulazione delle condotte dal punto di vista dell'efficienza del mercato ne deriva che la semplice presenza dell'elemento del possesso dell'informazione privilegiata porta alla conclusione di considerare qualsiasi operazione astrattamente realizzabile nel mercato finanziario, meritevole di sanzione criminale nei confronti dell'insider: dal punto di vista dell'onere probatorio, quindi, graverà sull'accusa dimostrare solo il collegamento fra la decisione di effettuare l'operazione e il possesso dell'informazione privilegiata da parte dell'agente, presupponendo che qualsiasi operazione effettuata da un soggetto insider sia idonea ad integrare una fattispecie delittuosa.

- **Art. 185 D.lgs. 58/1998.: Manipolazione del mercato (R = 3)** _ *"Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da euro 20 mila a euro 5 milioni.*

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 596/2014.

Il Giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di 10 volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2bis), 2ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore

dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro 103.291 e dell'arresto fino a 3 anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

- a) Ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);*
- b) Ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;*
- c) Ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark)".*

L'articolo in commento individua tre tipologie di condotte punibili, le prime due specificamente indicate nella diffusione di "notizie false" e nella rappresentazione di "operazioni simulate", la terza delineata come norma di chiusura, finalizzata al perseguimento di tutti gli "altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari". Per notizie false si intende la comunicazione di circostanze in grado di influire sulla percezione della realtà finanziaria da parte del mercato, rappresentando falsamente l'esistenza di elementi di fatto *price sensitive*. Va sottolineato che una mancata comunicazione, in alcuni casi, può essere lesiva per gli equilibri del mercato quanto una notizia falsa.

Le operazioni simulate, invece, sono la rappresentazione di operazioni apparenti, prive del reale significato economico ad esse fisiologicamente sotteso.

L'aspetto più problematico è tuttavia rappresentato dalla definizione di altri artifici in quanto la norma è caratterizzata da un'estrema vaghezza: ciò è

determinato dall'esigenza di non lasciare impunte le condotte di manipolazione del mercato le cui concrete modalità di attuazione siano difficilmente prevedibili *ex ante*.

- **Attività sensibili**

L'attività sensibile, riferita al reato dell'articolo suddetto, non è riscontrabile in quanto non applicabile.

- **Principi generali di comportamento**

È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini degli articoli 25-sexies del Decreto.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto (coerentemente a quanto previsto anche nel Codice Etico) in particolare di utilizzare le informazioni privilegiate acquisite in funzione del ruolo ricoperto in qualità di membro dell'organo di amministrazione o nell'esercizio dell'attività lavorativa, professionale o in funzione dell'ufficio al fine di acquistare o vendere i titoli per trarne un beneficio conseguente alla disponibilità di tale informazione privilegiata.

- **Principi specifici di comportamento: protocolli di riferimento**

Essendo un reato Non Applicabile, SIDEIUS non ha adottato specifici principi di comportamento, si fanno salvi i principi generali e resta sottinteso che qualora la struttura aziendale mutasse in maniera da poter rendere applicabile il delitto in oggetto, il C.d.A. ne darà tempestivo avviso all'O.d.V. ed appronterà specifiche procedure al fine di evitare la commissione del reato in oggetto.

5.12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche o sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro (art. 25 septies D.lgs. 231/2001).

A seguito del Risk Assessment sono stati rilevati i presupposti sufficienti per la commissione dei seguenti reati indicati **nell'art. 25-septies del D.lgs. n. 231/2001** (in parentesi è precisato il rischio valutato con $R=1\div 9$):

• **Art. 589 c.p.: omicidio colposo [commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, D.lgs. n. 81/2008] (R = 5) _**

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.

se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da 2 a 7 anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di una arte sanitaria, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 15'.

Risponde del delitto in esame chi per colpa cagiona la morte di un altro uomo. Si differenzia dall'omicidio doloso perché questo caso l'agente non solo non vuole la morte della vittima, ma neppure l'evento lesivo da cui deriva la morte. Pertanto, sussiste la predetta fattispecie in tutti quei casi in cui l'agente compie per colpa generica (negligenza, imprudenza, imperizia) o per colpa specifica (violazione di leggi o regolamenti, ordini o discipline) un atto da cui deriva la morte di una persona. Il reato è aggravato se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ed anche se commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria.

• **Art. 590 c.p.: lesioni personali colpose (R = 5) _** *"Chiunque cagiona ad altri*

per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a 3 mesi o con la multa fino ad euro 309.

Se la lesione è grave la pena della reclusione da 1 a 6 mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da 3 mesi a 2 anni o della multa da euro 309 a 1.239 euro.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni

gravi è della reclusione da 3 mesi ad 1 anno o della multa da euro 500 a euro 2 mila e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da 1 a 3 anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di una arte sanitaria, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da 6 mesi a 2 anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni 5.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale'.

L'oggetto giuridico della norma è l'incolumità individuale. L'elemento soggettivo è la colpa in quanto l'agente non vuole cagionare l'evento lesivo, ma tuttavia questo si verifica come risultato della propria condotta per negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Le lesioni personali possono essere lievi se da esse derivi una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni che non superi i 40 giorni, oppure gravi o gravissime.

In relazione al terzo comma, il legislatore ha affiancato correttivi procedurali finalizzati tra l'altro a velocizzare i relativi procedimenti penali (come la possibilità di prorogare una sola volta i termini di durata delle indagini preliminari e la fissazione di un termine non superiore a 30 giorni dalla chiusura delle indagini preliminari per l'emanazione del decreto di citazione a giudizio) al mero inasprimento del trattamento sanzionatorio di cui alla norma.

La previsione di cui al comma quarto mira a rafforzare le tutele dei privati cittadini contro i rischi derivanti dal dilagante fenomeno dell'abusivismo nell'esercizio di professioni che richiedono speciali abilitazioni pubbliche, con speciale riferimento alla professione sanitaria. Tale ipotesi aggravata di lesioni colpose è configurabile nel caso in cui l'evento lesivo sia realizzato nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria. Va considerato abusivo l'esercizio di una professione sia quando avvenga senza che sia stata mai ottenuta la relativa abilitazione, sia quando il soggetto sia decaduto da essa o ne sia stato sospeso. Non esclude la configurabilità del reato in oggetto l'eventuale consenso prestato dal destinatario della prestazione abusiva, in quanto l'interesse leso essendo di carattere pubblico, resta indisponibile.

- **Attività sensibili**

Le attività sensibili, riferite ai reati dagli artt. Suddetti, sono costituite da:

1. Tutte le attività aziendali.

5.12.1 Tutte le attività aziendali:

Ricomprende tutte le attività richiamate in ambito sicurezza dal DVR e dalla normativa 81/2008. SIDEIUS è in possesso di specifiche Istruzioni Operative (IO), interamente richiamate come da elenco (Elenco IO e PG sicurezza e ambiente).

- **Principi generali di comportamento**

Gli amministratori, i dipendenti, i consulenti, i fornitori e i clienti sono tenuti ad osservare le prescrizioni del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nonché quanto stabilito nel Codice Etico (CE 231).

- **Principi specifici di comportamento: protocolli di riferimento**

La descrizione dei principi specifici di comportamento è demandata ai protocolli di riferimento per la gestione del rischio di commissione dei reati presupposto così come indicati nella Cross Reference al paragrafo § 4.2.

5.13 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utile di provenienza illecita (art. 25 octies D.lgs. 231/2001)

... omissis ...

5.14 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (25 novies D.lgs. 231/2001)

... omissis ...

5.15 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies D.lgs. 231/2001).

... omissis ...

5.16 Reati ambientali (art. 25 undecies D.lgs. 231/2001)

... omissis ...

5.17 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.lgs. 231/2001)

A seguito del Risk Assessment sono stati rilevati i presupposti sufficienti per la commissione del seguente reato indicato nell'art. **25-duodecies del D.lgs. 231/2001** (in parentesi è precisato il rischio valutato con $R = 1 \div 9$):

• **Art. 22, co.12-bis D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'Immigrazione):**

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (R = 2) _ "Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a 3;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603bis del codice penale".

La norma in commento costituisce una circostanza aggravante dell'art. 22 comma 12 del medesimo decreto, secondo il cui "il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato".

In particolare, le pene stabilite al comma 12 del medesimo art. sono aumentate da un terzo alla metà laddove i lavoratori occupati siano più di 3, siano minori in età non lavorativa ovvero siano lavoratori sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento ex art. 603-bis comma 3 c.p., intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Scopo della norma è la tutela dei lavoratori, delle categorie più deboli.

Ha una funzione punitiva qualora il datore di lavoro approfitti in maniera palese di irregolari o minorenni.

A seguito del Risk Assessment sono stati rilevati i presupposti insufficienti per la commissione del seguente reato indicato nell'art. **25-duodecies del D.lgs. 231/2001** – in quanto SIDEIUS si avvale di canali ufficiali e/o agenzie specializzate per l'assunzione del personale. (in parentesi è precisato il rischio valutato con R= 1÷9):

- **Art. 12, co.3; co. 3 bis; co. 3 ter; co. 5 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'Immigrazione): Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (R = 5) _ " (...)** *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non*

ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da 5 a 15 anni e con la multa di 15 mila euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di 5 o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da 3 o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.*

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di euro 25 mila per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.*

(...)

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a 4 anni e con la multa fino a euro 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da 2 o più persone, ovvero riguarda la permanenza di 5 o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. (...)"

Il comma 3 della norma in commento, riproponendo in gran parte la formulazione del comma 1 (ovvero, "*salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona*") punisce con una pena più elevata chiunque tiene le stesse condotte nelle seguenti ipotesi in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

A seguito di un contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite hanno chiarito che il comma 3 della norma in commento rappresenta una circostanza aggravante, in quanto il modo con cui la norma descrive gli elementi costitutivi della fattispecie o determina la pena è indicativo della volontà di qualificare gli elementi come circostanza o come reato autonomo.

Il comma 3-bis prevede un'ulteriore circostanza aggravante che si sostanzia in un ulteriore aumento di pena laddove i fatti del comma 3 siano commessi con due o più delle modalità previste dalle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma. Il comma 3-ter prevede anch'esso una circostanza aggravante, ovvero un aumento di pena da un terzo alla metà e la multa di 25.000 euro per ogni persona laddove i fatti di cui al comma 1 e al comma 3 siano commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto ovvero di reclutare persone da destinare alla prostituzione o allo

sfruttamento sessuale o lavorativo, o che riguardino l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento.

Il comma 5 incrimina il favoreggiamento della permanenza clandestina. Questo reato si distingue dal precedente sul piano oggettivo. È necessario, infatti, che il soggetto attivo ponga in essere una condotta legata alla permanenza dello straniero e che, ragionevolmente, tale evento si realizzi. In virtù della clausola di riserva con la quale si apre la disposizione, occorre eliminare dall'ambito di operatività di questo illecito le condotte che, pur risolvendosi in un favoreggiamento della permanenza, sono realizzate al fine di assicurare la riuscita dell'ingresso in Italia. Il reato, pertanto, è integrato soltanto dai comportamenti del tutto indipendenti, sia soggettivamente, sia oggettivamente, dall'ingresso illegale.

- **Attività sensibili**

Le attività sensibili, riferite all'art. suddetto, sono costituite

da: 1. Attività di selezione del personale (5.4.2 art. 24 ter)

5.17.1 Attività di selezione del personale: l'Attività sensibile è quella di selezione del personale esplicitata nel precedente paragrafo § 5.4.2 – Art. 24 ter

- **Principi generali di comportamento**

Il personale coinvolto nella suddetta attività sensibile deve attenere alle specifiche prescrizioni comportamentali definite nei Codici di comportamento adottati da SIDEIUS S.r.l., come indicati nel paragrafo 4.4.2.

- **Principi specifici di comportamento: protocolli di riferimento.**

La descrizione dei principi specifici di comportamento è demandata ai protocolli di riferimento per la gestione del rischio di commissione dei reati presupposto così come indicati nella Cross Reference al paragrafo 4.2.

5.18 Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies D.lgs. 231/2001)

A seguito del Risk Assessment sono stati rilevati i presupposti sufficienti per la commissione del seguente reato indicato nell'art. **25-terdecies del D.lgs. 231/2001** (in parentesi è precisato il rischio valutato con $R= 1\div 9$):

- **Art. 3 Legge 13 ottobre 1975 n. 654: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966 (R = 5)** _ "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione è punito con la reclusione da 1 a 4 anni:

a) Chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale;

b) Chi incita in qualsiasi modo alla discriminazione, o incita a commettere o commette atti di violenza o di provocazione alla violenza, nei confronti di persone perché appartenenti ad un gruppo azionale, etnico o razziale.

È vietata ogni organizzazione o associazione avente tra i suoi scopi di incitare all'odio o alla discriminazione razziale. Chi partecipa ad organizzazioni o associazioni di tal genere, o presta assistenza alla loro attività, è punito per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da 1 a 5 anni.

Le pene sono aumentate per i capi e i promotori di tali organizzazioni o associazioni". La Legge Europea 2017, ha introdotto l'art. 25 terdecies nel D.lgs. 231/2001 rubricato Xenofobia e Razzismo inserendo nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti il reato di cui all'art. 3, co. 3 bis, L. 654/1975, con ciò mirando a punire i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. Il 6 aprile 2018, tuttavia, è entrato in vigore il D.lgs. 21/2018 che ha abrogato l'art. 3, L. 654/1975 senza però

intervenire direttamente sul D.lgs. 231/2001. Ad oggi si rileva un difetto di coordinamento tra il D.lgs. 21/2018 e il D. 231/2001 con riguardo al reato di xenofobia e razzismo.

- **Attività sensibili**

Le attività sensibili, riferite all'art. suddetto, sono costituite da: 1. Tutte le attività aziendali

5.18.1 Tutte le attività aziendali:

Ricomprende tutte le attività richiamate in ambito sicurezza dal DVR e dalla normativa 81/2008, nonché dal Codice Etico e disciplinare. SIDEIUS è in possesso di specifiche Istruzioni Operative (IO), interamente richiamate come da elenco.

- **Principi generali di comportamento**

Il personale coinvolto nelle suddette attività sensibili deve attenere alle specifiche prescrizioni comportamentali definite nei Codici di comportamento adottati da SIDEIUS S.r.l., come indicati nel paragrafo 4.4.2.

- **Principi specifici di comportamento: protocolli di riferimento.**

La descrizione dei principi specifici di comportamento è demandata ai protocolli di riferimento per la gestione del rischio di commissione dei reati presupposto così come indicati nella Cross Reference al paragrafo 4.2.

5.19 frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies D.lgs. 231/2001).

... omissis ...

5.20 Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D.lgs. 231/2001)

A seguito del Risk Assessment sono stati rilevati i presupposti sufficienti per la commissione del seguente reato indicato nell'art. **25-Quinquiesdecies del D.lgs.**

231/2001 (in parentesi è precisato il rischio valutato con R= 1÷9):

- **Art. 2 co. 1 D.lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (R = 5)** _ *"È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi".*

Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie in esame coincide con l'interesse dell'Erario alla percezione dei tributi.

La norma punisce chiunque, per evadere le imposte sui redditi o l'Iva, indica in dichiarazione elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Non è prevista una specifica soglia di punibilità, per cui si applica qualunque sia l'ammontare evaso.

- **Art. 2 co. 2-bis D.lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (R = 5)** _ *"Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".*

La fattispecie prevista dal comma 2 bis, è una attenuante rispetto ai commi precedenti che si applica qualora l'ammontare degli elementi passivi di cui all'art.

2 co. 1 D.lgs. 74/2000 sia inferiore a 100 mila euro.

- **Art. 3 Legge 10 marzo 2000 n. 74: dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (R = 5)** _ *"1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:*

- a) *l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
- b) *l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*
2. *Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*
3. *Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali."*

Il bene tutelato dalla norma riguarda il corretto esercizio della funzione di accertamento fiscale.

La condotta deve avere essenzialmente i seguenti requisiti: la falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie, l'impiego di mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e la presentazione di una dichiarazione falsa.

La sussistenza dei mezzi fraudolenti rappresenta il punto focale del delitto in questione.

È necessaria la sussistenza di un "quid pluris" rispetto alla falsa rappresentazione offerta nelle scritture contabili obbligatorie e, cioè, una condotta connotata da particolare insidiosità derivante dall'impiego di artifici idonei ad ostacolare l'accertamento della falsità contabile. Secondo la Relazione ministeriale, il delitto ricorre quando la dichiarazione non veritiera abbia luogo sulla base di una falsa rappresentazione degli

elementi attivi e passivi nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento.

- **Art. 8 co. 1 e co. 2 bis. Legge 10 marzo 2000 n. 74: emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (R = 5)** _ "1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. ...

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni'.

L'interesse tutelato dalla norma è l'interesse patrimoniale dell'Erario alla corretta percezione del tributo.

La condotta consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, in buona sostanza nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi. La realizzazione della condotta *de qua* necessita che la fattura o il documento escano dalla sfera di fatto e di diritto dell'emittente mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso. Non rileva che il fruitore della fattura o del documento indichi i relativi elementi fittizi nella dichiarazione, avendo il legislatore ideato una figura autonoma di reato che prescinde dall'effettiva utilizzazione del terzo del documento fiscale falso. Basta una sola fattura per integrare il reato.

- **Art. 10 Legge 10 marzo 2000 n. 74: occultamento o distruzione di documenti contabili (R = 5)** _ "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari'.

L'interesse tutelato dalla norma interesse fiscale dello Stato o anche la trasparenza intesa come esigenza del Fisco a conoscere esattamente quanto il contribuente deve pagare per imposte.

Soggetto attivo può essere Chiunque. Tale fattispecie non si rivolge solo ed esclusivamente ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili; infatti la fattispecie contempla anche "documenti" per i quali non è previsto un particolare regime contabile. Per i soggetti diversi dal contribuente si pensi ad esempio a un dipendente o al consulente tenuti alla conservazione di documenti fiscali. La condotta sanzionata dall'art. 10 cit. è solo quella, espressamente contemplata dalla norma, di occultamento o distruzione (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie e non anche quella della loro mancata tenuta, espressamente sanzionata in via meramente amministrativa dall'art. 9 del d.lgs.

n. 471 del 1997. In altre parole, la fattispecie criminosa dell'art. 10 presuppone l'istituzione della documentazione contabile.

La condotta di occultamento consiste nella indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori, sia essa temporanea o definitiva. Il reato è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo "escluso" solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore e senza necessità di reperire *aliunde* elementi di prova. Secondo la dottrina prevalente, l'occultamento o la distruzione di più documenti determina la realizzazione di un unico reato laddove questi si riferiscano ad un medesimo periodo di imposta.

Costituiscono l'oggetto materiale della norma le "scritture contabili" o i "documenti di cui è obbligatoria la conservazione" ai fini fiscali.

Le scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione comprendono non solo quelle formalmente istituite in ossequio a specifico dettato normativo, ma anche quelle obbligatorie in relazione alla natura ed alle dimensioni dell'impresa nonché la corrispondenza posta in essere nel corso

dei singoli affari, il cui obbligo di conservazione deve farsi risalire all'art. 22, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973. La condotta deve determinare l'impossibilità di ricostruire i redditi o il volume d'affari.

- **Art. 11 Legge 10 marzo 2000 n. 74: sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (R = 5) _ "1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque,**
al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."

La *ratio* della norma va rapportata al pericolo che la pretesa tributaria non trovi capienza nel patrimonio del contribuente/debitore e più in generale al principio costituzionale per cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

La condotta è connotata dallo scopo essenziale di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute. Il fine è quello di pregiudicare la pretesa erariale attraverso l'impovertimento reale o fittizio del patrimonio del debitore d'imposta.

La condotta può consistere nell'alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni oppure nell'indicare, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali.

La condotta materiale rappresentata dall'attività fraudolenta, da un lato non richiede che l'amministrazione tributaria abbia già compiuto un'attività di verifica, accertamento o iscrizione a ruolo e, dall'altro, non richiede l'evento che, nella previgente previsione, era essenziale ai fini della configurabilità del reato, ossia la sussistenza di una procedura di riscossione in atto e la effettiva vanificazione.

Pertanto, riguardo alla fattispecie di cui al primo comma, essendo la nuova fattispecie delittuosa di pericolo e non più di danno, l'esecuzione esattoriale non configura più un presupposto della condotta illecita, ma è prevista solo come evenienza futura che la condotta tende (e deve essere idonea) a neutralizzare. Ai fini della configurazione del delitto, quindi, è sufficiente la semplice idoneità della condotta a rendere inefficace (anche parzialmente) la procedura di riscossione idoneità da apprezzare con giudizio *ex ante* - e non anche l'effettiva verifica di tale evento.

• **Attività sensibili**

Le attività sensibili, riferite all'art. suddetto, sono costituite da:

1. Attività di gestione delle scritture contabili e amministrative.

5.20.1 Attività di gestione delle scritture contabili e amministrative: l'Attività sensibile è quella di gestione delle scritture contabili e amministrative esplicitata nel precedente paragrafo § 5.7.4 – Art. 25 ter

• **Principi generali di comportamento**

Il personale coinvolto nelle suddette attività sensibili deve attenere alle specifiche prescrizioni comportamentali definite nei Codici di comportamento adottati da SIDEIUS S.r.l., come indicati nel paragrafo 4.4.2.

- **Principi specifici di comportamento: protocolli di riferimento.**

La descrizione dei principi specifici di comportamento è demandata ai protocolli di riferimento per la gestione del rischio di commissione dei reati presupposto così come indicati nella Cross Reference al paragrafo 4.2.

6. CODICE ETICO

Il documento pubblico denominato "Codice Etico", definisce gli obblighi giuridici e i valori morali a cui la Società, SIDEIUS S.r.l., si conferma.

Nel Codice Etico vengono identificate le responsabilità di ciascun soggetto destinatario, dai Dipendenti a tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Società. Dai principi generali di comportamento, ivi definiti, discendono norme e modalità operative da attuare in SIDEIUS S.r.l., nonché i principi ispiratori per i componenti del Consiglio di Amministrazione (CdA) e per i dirigenti nel dare concreta attuazione all'attività di Direzione della Società.

Nel Codice Etico è posto particolare risalto alla comunicazione ai destinatari di mission e di valori di SIDEIUS S.r.l.

Nel Codice Etico sono descritti i seguenti "principi generali di comportamento": nelle relazioni con i clienti (dall'attenzione ai bisogni del cliente, lo scambio di informazioni, la qualità e sicurezza dei servizi, ecc.); dipendenti (per la selezione e scelta del personale nonché per la trasparenza nelle relazioni e nelle comunicazioni aziendali); nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza e di Controllo e nella gestione dei procedimenti legali; nelle relazioni con i fornitori (per la selezione e scelta dei fornitori e nella gestione degli acquisti); nonché tutti i rapporti con gli stakeholder.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

Il documento pubblico denominato "Sistema Disciplinare", formalizza e costituisce quanto richiesto dal D.lgs. n. 231/01 per ottenere e garantire il rispetto dei principi di comportamento definiti e l'estraneità della Società da pratiche illecite e scorrette. L'obiettivo del Sistema Disciplinare è quello di scoraggiare la

realizzazione di pratiche criminose da parte del personale della società e degli altri Destinatari del Modello, punendo comportamenti che violano i principi di comportamento indicati ed espressi dal Modello e dal Codice Etico nonché comportamenti che violano procedure aziendali che, pur non prefigurando ipotesi di reato ai sensi del D.lgs. n. 231/01, sono da considerarsi rilevanti per i riflessi tecnico organizzativi, legali, economici o reputazionali della Società.

Il suddetto Sistema Disciplinare integra, per gli aspetti rilevanti ai fini del D.lgs. n. 231/01, e non sostituisce il più generale sistema sanzionatorio (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento e Statuto dei Lavoratori) inerente ai rapporti tra datore di lavoro e dipendente, così come disciplinato dalla normativa giuslavoristica pubblica e privata.

Il documento Sistema Disciplinare prevede sanzioni commisurate alla gravità dell'infrazione commessa e rispetta le disposizioni contenute nello Statuto dei Lavoratori e nei vigenti CCNL.

Per i dipendenti di SIDEIUS S.r.l. le sanzioni applicabili (nel rispetto del CCNL Terziario Confcommercio) sono:

- Richiamo verbale;
- Ammonizione scritta;
- Multa non superiore a quattro ore di retribuzione orario calcolata sul minimo tabellare;
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
- Licenziamento per mancanze;
- Sospensione dal servizio con mantenimento del trattamento economico per lavoratori sottoposti a procedimento penale ex D.lgs. n. 231/01.

Nel documento è presentata, in particolare, una tabella di sintesi che pone in relazione la sanzione disciplinare applicata con il reato commesso per una più chiara definizione degli specifici livelli di gravità nella commissione dei reati.

Tra i soggetti destinatari del sistema disciplinare sono, in particolare, da ricomprendersi quelli indicati dal codice civile all'art. 2094 (prestatore di lavoro subordinato) e all'art. 2095 (categorie dei prestatori di lavoro: dirigenti, quadri,

impiegati e operai) e, ove non ostino imperative norme di legge, tutti i “portatori di interesse”(gli stakeholders), tra cui anche gli amministratori e i collaboratori esterni della società (nonché la Società di Revisione ove presenti), e l’Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n. 231/01.

8. ORGANISMO DI VIGILANZA

Il documento riservato denominato “Organismo di Vigilanza”, definisce la composizione e le modalità operative dell’Organismo di Vigilanza (O.d.V.) della società SIDEIUS S.r.l., come quell’ “Organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo” che ha “il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli” e di curare il loro aggiornamento” (D.lgs. 231/01, art. 6, comma 1, lett. b).

Campo di applicazione del suddetto documento è la gestione delle attività dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/01 e s.m.i., nonché la definizione dei riferimenti allo strumento che ne disciplina il suo funzionamento in autonomia, il

“Regolamento dell’O.d.V.”

Il documento “Organismo di Vigilanza” definisce fra le modalità operative:

- **Identificazione dell’OdV:** i membri dell’Organismo di Vigilanza appartengono al personale interno alla Società e/o sono consulenti esterni, tutti scelti sulla base della presenza dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza, autonomia funzionale e continuità di azione;
- **Modalità di nomina dell’OdV e sua durata in carica:** i membri sono nominati con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) di SIDEIUS S.r.l. e annualmente lo stesso C.d.A. valuta l’adeguatezza dell’OdV in funzione degli eventuali cambiamenti della Società e dei risultati delle attività svolte dall’O.d.V.;
- **Cause di ineleggibilità, motivi e poteri di revoca:** la revoca dei poteri propri dell’organismo di vigilanza (o anche di uno solo dei membri di questo) e l’attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione

organizzativa della Società, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione;

- **Funzioni e poteri dell'OdV:** l'OdV è completamente autonomo nell'aspirazione dei suoi compiti e le sue determinazioni sono insindacabili;
- **Regolamento dell'OdV:** l'OdV si dota di un proprio Regolamento che ne assicuri l'organizzazione e gli aspetti di funzionamento quali, ad esempio, la periodicità degli interventi ispettivi, le modalità di deliberazione, le modalità di convocazione e verbalizzazione delle proprie adunanze, la risoluzione dei conflitti di interesse e le modalità di modifica/revisione del regolamento stesso in SIDEIUS S.r.l., il "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza";
- **Previsione di spesa e remunerazione dei membri dell'O.d.V.;**
- **Reporting dell'O.d.V. e obblighi di informazione verso l'O.d.V.:** definizione dei flussi informativi dall'O.d.V. nei confronti del C.d.A. dei flussi informativi verso l'O.d.V. da parte dei soggetti destinatari, indicati nel documento;
- **Obblighi di riservatezza:** i componenti dell'O.d.V. sono tenuti al segreto in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni; tale obbligo tuttavia non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

Un canale informatico dedicato è istituito al fine di facilitare i flussi informativi, è definita una casella di posta elettronica, accessibile solo da parte dei membri dell'O.d.V., con il seguente indirizzo: odv@tec-eurolab.com.

9. ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

Al fine di garantire l'efficacia del MODELLO, la Società assicura un'ampia informazione (comunicazione) sul MODELLO stesso e un'adeguata formazione di base a tutti destinatari interessati relativamente all'applicazione dei protocolli quali strumenti di prevenzione alla commissione dei reati presupposto di cui al D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

La diffusione del presente MODELLO avviene tramite consegna brevi manu o comunicazione via e-mail. Tale protocollo resta comunque a disposizione presso le funzioni aziendali destinatarie.

L'attività di comunicazione e formazione è oggetto di una opportuna pianificazione e di un periodico svolgimento, in particolare sono necessarie attività formative di aggiornamento in occasione di cambiamenti organizzative e/o gestionali, nonché al verificarsi di eventi di tentativo o commissione di reati presupposto.

Il consiglio di amministrazione (C.d.A.) di SIDEIUS S.r.l. pianifica annualmente l'allocazione di risorse e mezzi, necessari alla realizzazione del piano formativo, redatto sulla base delle esigenze aziendali di comunicazione e formazione.

L'informazione, la comunicazione e la formazione del personale aziendale relativamente al presente modello è a cura della funzione risorse umane: le attività effettuate vengono registrate su apposita modulistica aziendale.

La verifica dell'efficacia della comunicazione ed in particolare della formazione viene effettuata, dopo un certo periodo dall'esecuzione dell'attività, da parte dei singoli responsabili per mezzo della compilazione della modulistica prevista dal Sistema di Gestione per la Qualità: tale verifica dell'efficacia è notificata alle risorse umane e analizzata dall'O.d.V. in occasione del riesame annuale dell'efficacia del modello.

I contratti stipulati con fornitori, consulenti e partner riportano una apposita clausola che richiede alla controparte uno specifico impegno e rispetto dei principi comportamentali idonei a prevenire la commissione di atti illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

Il D.lgs. n. 231/2001 individua due categorie di persone fisiche (Art. 5 co. 1 lett. a e b) per cui è possibile valutare il rischio di commissione dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa della società: tali categorie sono costituite dai "soggetti in posizione apicale" (il personale apicale) e dai "soggetti sottoposti all'altrui direzione" (tutti gli altri).

Al fine di gestire in modo opportuno l'attività di comunicazione e formazione del personale appartenente alla tipologia dei soggetti apicali si rimanda al protocollo

operativo di prevenzione che definisce per SIDEIUS S.r.l. la "individuazione dei soggetti apicali".



SIDEIUS
EMPOWERING EXCELLENCE

Sideius S.r.l.

(C.F. e P.IVA 02452540368)

Viale Europa, 40 - 41011 - Campogalliano (MO) Italia

Tel. 059 527775

